



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 marzo 2026
(OR. en)

11787/1/24
REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2024/0101 (NLE)
2024/0102 (NLE)

AELE 72
AND 13
SM 13
MI 659

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

ACCORDO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA
L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,
CIASCUNO A TITOLO DI PARTE DISTINTA, DALL'ALTRA

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "UE",

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA e

IL REGNO DI SVEZIA,

le alte parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati "Stati membri dell'UE",

da una parte,

e, rispettivamente,

IL PRINCIPATO DI ANDORRA, in seguito denominato "Andorra",

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino",

ciascuno a titolo di parte distinta,

dall'altra,

RICORDANDO gli stretti legami storici, geografici, culturali, politici ed economici tra l'UE e ciascuno Stato associato, anche sotto forma di accordi esistenti, e i legami specifici di vicinanza tra ciascuno Stato associato e uno o più Stati membri dell'UE,

CONSIDERANDO i legami che si sono progressivamente instaurati tra l'UE e Andorra, anche a seguito dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹ fatto a Lussemburgo il 28 giugno 1990, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Principato di Andorra² fatto a Bruxelles il 15 novembre 2004, dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra³ fatto a Bruxelles il 30 giugno 2011 e dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato d'Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi⁴ fatto a Bruxelles il 15 novembre 2004, del relativo memorandum d'intesa nonché del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi⁵ fatto a Bruxelles il 12 febbraio 2016, e del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale⁶, fatto a Bruxelles il 13 ottobre 2025,

¹ GU UE L 374 del 31.12.1990, pag. 16.

² GU UE L 135 del 28.5.2005, pag. 14.

³ GU UE L 369 del 17.12.2011, pag. 1.

⁴ GU UE L 359 del 4.12.2004, pag. 33.

⁵ GU UE L 268 del 1.10.2016, pag. 40.

⁶ GU UE L, 2025/2400, del 5.12.2025, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2400/oj.

CONSIDERANDO i legami che si sono progressivamente instaurati tra l'UE e San Marino, anche a seguito dell'accordo sull'unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino¹ fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino² fatto a Bruxelles del 27 marzo 2012 e dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi³ fatto a Bruxelles il 7 dicembre 2004, e del relativo memorandum d'intesa, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi⁴, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 2015, e del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale⁵, fatto a Bruxelles il 13 ottobre 2025,

CONSIDERANDO che gli Stati associati hanno da secoli stretti legami con i paesi limitrofi, che sono ora Stati membri dell'UE, e che i territori degli Stati associati sono circondati dal territorio dell'UE,

¹ GU UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

² GU UE C 121 del 26.4.2012, pag. 5.

³ GU UE L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

⁴ GU UE L 346 del 31.12.2015, pag. 3.

⁵ GU UE L, 2025/2428, del 5.12.2025, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_international/2025/2428/oj.

DECISI a istituire un'associazione al fine di approfondire, diversificare e sostenere le loro relazioni sulla base di valori comuni all'UE, agli Stati membri dell'UE e agli Stati associati di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo,

IMPEGNATI a promuovere tali valori comuni in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini,

SOTTOLINEANDO la volontà dell'UE e degli Stati membri dell'UE di sviluppare relazioni privilegiate con i paesi limitrofi, al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato che preveda diritti e obblighi reciproci e la possibilità di un'azione comune, caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione,

INTENZIONATI a istituire un quadro globale e coerente per le relazioni tra l'UE, gli Stati membri dell'UE e gli Stati associati, tenendo conto della situazione specifica di ciascuno degli Stati associati, come indicato nella dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 ,

DETERMINATI a garantire l'integrazione economica e la rispettiva partecipazione degli Stati associati al mercato interno dell'UE, che comprende, in particolare, le quattro libertà indivisibili, ossia la libera circolazione delle merci, la libera circolazione delle persone, la libera circolazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali, sulla base di norme comuni e di condizioni di parità, tenendo conto della situazione specifica di ciascuno degli Stati associati e preservando la loro indipendenza e l'indipendenza delle loro istituzioni,

DECISI a rafforzare, attraverso l'associazione, le opportunità economiche e commerciali per le persone e le imprese delle parti associate,

DETERMINATI a garantire, mediante l'attuazione dell'associazione, l'omogeneità del mercato interno, la certezza del diritto, l'interpretazione e l'applicazione uniformi del presente accordo e la parità di trattamento, tra l'altro, per gli operatori economici e i cittadini nell'ambito delle parti associate,

RICONOSCENDO la necessità, al fine di garantire il corretto funzionamento del presente accordo e il pieno rispetto del diritto dell'UE, di istituire un quadro istituzionale adeguato, che comprenda in particolare una sede di dialogo tra le parti associate, le procedure relative alla vigilanza e alla risoluzione delle controversie e la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi del presente accordo,

INTENZIONATI a contribuire a rafforzare la cooperazione tra i deputati del Parlamento europeo e i deputati dei parlamenti degli Stati associati, nonché tra i partner sociali ed economici dell'UE e i partner sociali ed economici degli Stati associati,

PRENDENDO ATTO dell'ambizione dell'UE, degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati di basare la loro associazione su un livello elevato di assistenza sanitaria, sicurezza e protezione dei consumatori,

DETERMINATI a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire l'uso prudente e razionale delle risorse naturali conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'azione precauzionale e preventiva, nonché a promuovere il benessere delle persone e degli animali,

CONSAPEVOLI dell'importanza dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, ambientale e sociale,

DESIDEROSI di promuovere il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché di contribuirvi,

RIBADENDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obiettivi e dei principi del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

CONSTATANDO che l'istituzione dell'associazione rafforza le relazioni bilaterali tra l'UE, gli Stati membri dell'UE e ciascuno degli Stati associati, incoraggiando in tal modo le parti associate a raggiungere una sempre maggiore convergenza delle posizioni su questioni bilaterali, regionali e internazionali di interesse comune,

RILEVANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, sicurezza e giustizia che possono essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifici ad Andorra o San Marino che tali accordi sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea; rilevando che le eventuali successive misure interne dell'Unione adottate a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato l'intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità di tale protocollo; rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

PARTE I

OBIETTIVI, VALORI E PRINCIPI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. Il presente accordo istituisce un'associazione tra l'UE, gli Stati membri dell'UE, da una parte, e, rispettivamente, Andorra e San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra (in seguito denominata "associazione").
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
 - a) garantire la rispettiva partecipazione degli Stati associati al mercato interno, che comprende la libera circolazione delle persone, la libera circolazione delle merci, la libera circolazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali e la parità di condizioni tra le parti contraenti conformemente al presente accordo, e la partecipazione degli Stati associati alle politiche orizzontali e di accompagnamento associate, tenendo conto della situazione specifica di ciascuno Stato associato; e
 - b) istituire un quadro adeguato volto a sviluppare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra l'UE, gli Stati membri dell'UE e ciascuno Stato associato in altri settori di interesse comune.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) "Stati associati": rispettivamente, Andorra e San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta;
- b) "parte UE": l'UE, gli Stati membri dell'UE o l'UE e gli Stati membri dell'UE, nell'ambito dei loro rispettivi settori di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) "parti contraenti": la parte UE, da una parte, e Andorra e San Marino, dall'altra;
- d) "parti associate": la parte UE, parte associata da un lato, e Andorra o San Marino, parte associata dall'altro;
- e) "accordo di associazione": l'accordo quadro, i protocolli quadro, i protocolli degli Stati associati e gli allegati dei protocolli degli Stati associati;
- f) "accordo quadro": l'accordo di associazione senza i suoi protocolli e gli allegati;
- g) "protocollo degli Stati associati": il protocollo degli Stati associati e i suoi rispettivi allegati che stabiliscono le condizioni specifiche per il conseguimento degli obiettivi e gli elementi connessi all'adozione dell'*acquis* del mercato interno dell'UE;

- h) "protocollo quadro": il protocollo comune alle parti contraenti;
- i) "allegato del protocollo degli Stati associati": il testo contenente gli atti giuridici dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, con gli eventuali adattamenti;
- j) " "CGUE": la Corte di giustizia dell'Unione europea che include la Corte di giustizia e il Tribunale dell'UE;
- k) "TUE": il Trattato sull'Unione europea;
- l) "TFUE": il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 3

Valori

Il presente accordo si basa sui valori comuni delle parti contraenti, ossia rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, tali valori comuni sono elementi essenziali del presente accordo.

ARTICOLO 4

Principi

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo quadro, le parti associate adottano tutte le misure, di carattere generale o specifico, atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo conformemente ai principi fondamentali seguenti:

- a) il corretto funzionamento e l'omogeneità del mercato interno dell'UE sulla base di norme uniformi;
- b) la certezza del diritto e la parità di trattamento degli operatori economici e degli individui;
- c) l'attenzione alla situazione specifica di ciascuno degli Stati associati.

ARTICOLO 5

Principio di non discriminazione

Nell'ambito di applicazione del presente accordo, e senza pregiudizio delle le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 6

Libera circolazione delle merci

La libera circolazione delle merci fra le parti associate è attuata conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 7

Divieto di dazi doganali

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati fra le parti associate. Il divieto di cui al presente articolo si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 8

Divieto di restrizioni quantitative

Sono vietate fra le parti associate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

ARTICOLO 9

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito

1. Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti associate.
2. Sono privilegiate le misure che hanno il minor impatto sulla libera circolazione delle merci tra le parti associate. La durata di tali misure è limitata a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 10

Imposizione interna

Nessuna parte associata applica direttamente o indirettamente ai prodotti dell'altra parte associata imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente a prodotti nazionali similari. Nessuna parte associata applica ai prodotti dell'altra parte associata imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altri prodotti.

ARTICOLO 11

Applicazione della tariffa doganale comune dell'UE

Nei loro rapporti con i paesi terzi, gli Stati associati applicano la tariffa doganale comune dell'UE conformemente alle disposizioni stabilite nel rispettivo protocollo dello Stato associato.

ARTICOLO 12

Applicazione della politica commerciale comune dell'UE

Nelle loro relazioni con i paesi terzi, gli Stati associati applicano la politica commerciale comune dell'UE, comprese le misure di difesa commerciale dell'UE, di cui all'allegato XXV di ciascun protocollo di ogni Stato associato.

ARTICOLO 13

Altre norme

1. Disposizioni e modalità specifiche figurano:
 - a) nell'allegato I di ciascun protocollo di ogni Stato associato, per quanto riguarda la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie;
 - b) nell'allegato II di ciascun protocollo di ogni Stato associato, per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche, le norme, le prove e le certificazioni;
 - c) nell'allegato III di ciascun protocollo di ogni Stato associato, per quanto riguarda la responsabilità per danno da prodotti difettosi;
 - d) nell'allegato IV di ciascun protocollo di ogni Stato associato, per quanto riguarda l'energia;
 - e) nell'allegato XXIII di ciascun protocollo di ogni Stato associato, per quanto riguarda il diritto doganale;
 - f) nell'allegato XXIV di ciascun protocollo di ogni Stato associato, per quanto riguarda la normativa in materia di agricoltura; e
 - g) nell'allegato XXV di ciascun protocollo di ogni Stato associato, per quanto riguarda aspetti diversi da quelli contemplati dall'articolo 12 dell'accordo quadro.
2. Salvo diversa indicazione, le disposizioni e le norme specifiche di cui al paragrafo 1 si applicano a tutti i prodotti.

CAPO 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI SUBORDINATI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

ARTICOLO 14

Libera circolazione dei lavoratori

1. La libera circolazione dei lavoratori tra le parti associate è assicurata.
2. La libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri dell'UE e quelli dello Stato associato interessato, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri dell'UE e dello Stato associato interessato;
 - c) di prendere dimora in uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato dopo avervi occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

5. I protocolli degli Stati associati, in particolare l'allegato V di ciascun protocollo di ogni Stato associato, recano disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

ARTICOLO 15

Sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi, le parti associate garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI di ciascun protocollo di ogni Stato associato, ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle parti associate.

ARTICOLO 16

Riconoscimento reciproco dei diplomi

Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le parti associate adottano le misure necessarie, elencate nell'allegato VII di ciascun protocollo di ogni Stato associato, in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti associate relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste da parte di lavoratori dipendenti o autonomi.

CAPO 3

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

ARTICOLO 17

Libertà di stabilimento

1. La libertà di stabilimento fra le parti associate è attuata conformemente al presente accordo.
2. È vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato nel territorio di un altro di questi Stati. Tale divieto si estende altresì all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato stabiliti sul territorio di un altro Stato membro dell'UE o Stato associato.
3. La libertà di stabilimento importa l'accesso ad attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo quadro alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatto salvo il capo 5 della parte IV.
4. Gli allegati da VIII a XI e XXII di ciascun protocollo di ogni Stato associato e il protocollo quadro 3 recano disposizioni specifiche sulla libertà di stabilimento.

ARTICOLO 18

Esercizio di pubblici poteri

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la parte associata interessata, le attività che in tale parte associata partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 19

Norme particolari per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

ARTICOLO 20

Ambito di applicazione e definizione di società

1. Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio di tale Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato.

2. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

ARTICOLO 21

Partecipazione finanziaria al capitale delle società

Uno Stato membro dell'UE o uno Stato associato interessato applica la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini dell'altro Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato al capitale delle società o imprese ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo quadro, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 22

Riconoscimento reciproco dei diplomi

L'articolo 16 dell'accordo quadro si applica agli aspetti disciplinati dal presente capo.

ARTICOLO 23

Disposizioni specifiche

La libertà di stabilimento nel settore dei trasporti è disciplinata dal capo 6 della parte II.

CAPO 4

LIBERA CIRCOLAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 24

Libera circolazione di servizi

1. La libera circolazione di servizi fra le parti associate è attuata conformemente al presente accordo.
2. Le restrizioni alla libera circolazione di servizi tra le parti associate sono vietate nei confronti dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello Stato associato interessato stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato associato che non sia quello del destinatario della prestazione.
3. Sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
4. I servizi comprendono in particolare:
 - a) attività di carattere industriale;
 - b) attività di carattere commerciale;
 - c) attività artigiane;

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio del capo 3, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro dell'UE o nello Stato associato interessato ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dallo Stato membro dell'UE o dallo Stato associato interessato ai propri cittadini.

5. Gli allegati da IX a XI di ciascun protocollo dello Stato associato e il protocollo quadro 3 recano disposizioni specifiche sulla libera circolazione di servizi.

ARTICOLO 25

Non discriminazione

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera circolazione di servizi tra le parti associate, le parti associate le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo quadro.

ARTICOLO 26

Disposizioni specifiche

1. La libera circolazione di servizi in materia di trasporti è disciplinata dal capo 6 della parte II.
2. Gli articoli 16, 18, 19 e 20 dell'accordo quadro si applicano agli aspetti disciplinati dal presente capo.

CAPO 5

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

ARTICOLO 27

Movimenti di capitali

1. Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo sono vietate le restrizioni ai movimenti di capitali tra le parti associate.
2. Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo sono vietate le restrizioni sui pagamenti tra le parti associate.
3. L'allegato XII di ciascun protocollo di ogni Stato associato reca disposizioni specifiche sulla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti.

ARTICOLO 28

Misure compatibili con la libera circolazione dei capitali

1. L'articolo 27 dell'accordo quadro non pregiudica il diritto degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati:
 - a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

- b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente accordo.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti.

ARTICOLO 29

Misure di salvaguardia in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro dell'UE la cui valuta è diversa dall'euro o di uno Stato associato, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, lo Stato membro dell'UE o lo Stato associato interessato può adottare misure di salvaguardia.

ARTICOLO 30

Misure di salvaguardia relative ai movimenti di capitali o ai pagamenti

In circostanze eccezionali, di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'UE, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali o ai pagamenti per un periodo non superiore a sei mesi, fintanto che tali misure di salvaguardia sono strettamente necessarie.

ARTICOLO 31

Attuazione di misure di salvaguardia

L'UE, da una parte, e ciascuno Stato associato, dall'altra, si avvalgono delle rispettive procedure interne per l'attuazione dell'articolo 29 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 32

Ruolo del comitato misto in caso di misure di salvaguardia

1. Tutte le misure di salvaguardia di cui all'articolo 29 dell'accordo quadro sono immediatamente notificate al comitato misto istituito dall'articolo 76 dell'accordo quadro.

2. Tutte le misure di protezione di cui all'articolo 29 dell'accordo quadro sono oggetto di consultazioni e di uno scambio di informazioni in sede di comitato misto prima e dopo la loro notifica.

3. Nelle situazioni di cui all'articolo 29 dell'accordo quadro, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro dell'UE o lo Stato associato interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

4. Qualora siano adottate le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 3, ne deve essere data notifica il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; le consultazioni e lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

CAPO 6

TRASPORTI

ARTICOLO 33

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo riguarda il trasporto combinato, stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo, compresi i servizi connessi a tali modi di trasporto.
2. Gli obiettivi del presente accordo in materia di trasporti sono perseguiti conformemente agli articoli da 34 a 37 dell'accordo quadro e all'allegato XIII di ciascun protocollo di ogni Stato associato.

ARTICOLO 34

Applicazione non discriminatoria delle norme nazionali

Le disposizioni relative al trasporto combinato, stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo che sono in vigore nella parte associata e che non figurano negli atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato XIII di ciascun protocollo dello Stato associato non sono meno favorevoli nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori dell'altra parte associata rispetto ai propri vettori nazionali.

ARTICOLO 35

Aiuti di Stato al settore dei trasporti

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti ai servizi di trasporto richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti o corrispondenti al rimborso di taluni obblighi inerenti alla nozione di pubblico servizio.

ARTICOLO 36

Divieto di tassi o condizioni discriminatori

1. Nel traffico all'interno del territorio delle parti associate sono vietate discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il comitato misto esamina, di propria iniziativa o su richiesta di una parte associata, i casi di discriminazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo e adotta le decisioni necessarie nel quadro del proprio regolamento interno.

ARTICOLO 37

Tasse per l'attraversamento delle frontiere

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le parti associate procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE III

CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

CAPO 1

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 38

Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate di associazioni di imprese

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti associate e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio delle parti associate ed in particolare quelli consistenti nel:
 - a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
 - b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

ARTICOLO 39

Abuso di posizione dominante

È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le parti associate, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio delle parti associate o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

ARTICOLO 40

Competenza della Commissione europea

Qualora gli scambi tra Stati membri dell'UE ne possano risentire, solo la Commissione europea ha la competenza di applicare il presente capo.

ARTICOLO 41

Criteri di valutazione delle pratiche vietate

Qualsiasi pratica vietata dagli articoli 38 e 39 del presente accordo quadro è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e del diritto derivato in vigore nell'UE. Le disposizioni pertinenti figurano nell'allegato XIV di ciascun protocollo di ogni Stato associato.

ARTICOLO 42

Imprese pubbliche e imprese con diritti speciali o esclusivi o incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

1. Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui gli Stati membri dell'UE o gli Stati associati riconoscono diritti speciali o esclusivi, gli Stati membri dell'UE o gli Stati associati provvedono affinché non siano emanate né mantenute misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dal presente capo.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggette al presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti associate.

ARTICOLO 43

Produzione e commercio di prodotti agricoli

Il presente capo si applica alla produzione e al commercio di prodotti agricoli entro i limiti stabiliti dagli atti adottati a norma dell'articolo 42 TFUE per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.

CAPO 2

AIUTI DI STATO

ARTICOLO 44

Principi generali

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra le parti associate, gli aiuti concessi da Stati membri dell'UE o dagli Stati associati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono considerati compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato associato;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi tra le parti associate in misura contraria all'interesse comune;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, compresa la salvaguardia di valori naturali o culturali, quando non alterino le condizioni degli scambi tra le parti associate in misura contraria al comune interesse.

ARTICOLO 45

Trasparenza

Le parti associate garantiscono la trasparenza in merito agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte associata provvede alla pubblicazione, riguardo a ciascun aiuto individuale che supera l'importo stabilito negli atti giuridici dell'UE, delle informazioni seguenti:

- a) il testo integrale dei singoli regimi di aiuti o delle decisioni di concessione degli aiuti e le modalità di applicazione;
- b) il nome dell'autorità che concede l'aiuto;
- c) l'identità dei singoli beneficiari;

- d) la forma e l'importo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario;
- e) la data di concessione, il tipo di impresa;
- f) la regione in cui risiede il beneficiario; e
- g) il principale settore economico di attività del beneficiario.

La Commissione europea può specificare i dettagli degli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 46

Esame degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea

1. Alla Commissione europea sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti degli Stati associati diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione avvia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 3. Lo Stato associato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

2. La Commissione europea procede con gli Stati associati all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati associati. Essa propone a tali Stati associati le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati associati compilano un inventario completo dei regimi di aiuti istituiti prima dell'entrata in vigore del presente accordo e li adeguano ai criteri di cui all'articolo 44 dell'accordo quadro entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Qualora la Commissione europea, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato associato, o mediante fondi di uno Stato associato, non è compatibile con il mercato interno, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato associato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
4. Qualora lo Stato associato non si conformi a tale decisione di cui al paragrafo 3 entro il termine stabilito, la Commissione europea può adire direttamente alla CGUE.

ARTICOLO 47

Interpretazione e applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

1. In deroga all'articolo 81 dell'accordo quadro, le parti associate si impegnano ad applicare e interpretare gli articoli 44, 45 e 46 dell'accordo quadro conformemente ai criteri di applicazione delle norme previste agli articoli 93, 106, 107 e 108 TFUE e di qualsiasi diritto derivato in vigore nell'UE.

2. L'allegato XV di ciascun protocollo di ogni Stato associato enuncia le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, il comitato misto può adottare decisioni volte a modificare l'allegato XV di ciascun protocollo dello Stato associato.

ARTICOLO 48

Produzione e commercio di prodotti agricoli

Le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE.

CAPO 3

ALTRE NORME COMUNI

ARTICOLO 49

Appalti e diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. L'allegato XVI di ciascun protocollo di ogni Stato associato stabilisce disposizioni e norme specifiche applicabili agli appalti. Salvo disposizione contraria, tali disposizioni e norme specifiche si applicano a tutti i beni e servizi menzionati in tale allegato.
2. L'allegato XVII di ciascun protocollo di ogni Stato associato contiene disposizioni e norme specifiche applicabili alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Salvo disposizione contraria, tali disposizioni e norme specifiche si applicano a tutti i beni e servizi.

PARTE IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

CAPO 1

POLITICA SOCIALE

ARTICOLO 50

Miglioramento delle condizioni di lavoro

Le parti associate convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

ARTICOLO 51

Salute e sicurezza dei lavoratori

1. Le parti associate si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, in particolare nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti nelle parti associate. Tali prescrizioni minime non ostano a che le parti associate mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.

2. L'allegato XVIII di ciascun protocollo di ogni Stato associato enuncia le disposizioni che stabiliscono le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 52

Diritto del lavoro

In materia di diritto del lavoro, le parti associate introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Tali misure sono stabilite nell'allegato XVIII di ciascun protocollo di ogni Stato associato.

ARTICOLO 53

Parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro

1. Ciascuna parte associata assicura e mantiene l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro.

Per retribuzione si intende, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
2. L'allegato XVIII di ciascun protocollo dello Stato associato reca disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 54

Parità di trattamento tra donne e uomini

Le parti associate promuovono il rispetto del principio della parità di trattamento tra donne e uomini ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII di ciascun protocollo di ogni Stato associato.

ARTICOLO 55

Dialogo sociale

Le parti associate procurano di promuovere il dialogo tra le parti sociali, anche a livello europeo.

CAPO 2

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 56

Protezione dei consumatori

L'allegato XIX di ciascun protocollo di ogni Stato associato reca disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

CAPO 3

AMBIENTE E CLIMA

ARTICOLO 57

Obiettivi relativi all'ambiente e al clima

1. L'azione delle parti associate in materia di ambiente e clima ha gli obiettivi seguenti:

- a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- b) contribuire alla protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; e
- d) promozione di misure di lotta al cambiamento climatico.

2. L'azione delle parti associate in materia di ambiente e clima è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente e l'azione per il clima costituiscono una componente delle altre politiche delle parti associate.

ARTICOLO 58

Misure di protezione

L'allegato XX di ciascun protocollo di ogni Stato associato reca disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 57 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 59

Misure nazionali più rigorose

Le misure di protezione di cui all'articolo 58 dell'accordo quadro non impediscono alle parti associate di mantenere o di prendere misure per una protezione ancora maggiore compatibili con il presente accordo.

CAPO 4

STATISTICHE

ARTICOLO 60

Cooperazione nel settore statistico

1. Le parti associate provvedono alla produzione e alla diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e monitorare tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali degli Stati associati.
2. Ai fini del paragrafo 1, le parti associate predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
3. L'allegato XXI di ciascun protocollo di ogni Stato associato reca disposizioni specifiche in materia di statistiche.
4. Il protocollo quadro 5 reca disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

CAPO 5

DIRITTO SOCIETARIO

ARTICOLO 61

Diritto societario

L'allegato XXII di ciascun protocollo di ogni Stato associato reca disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

PARTE V

COOPERAZIONE

ARTICOLO 62

Cooperazione antifrode

1. Le parti associate si impegnano a combattere efficacemente le frodi, la corruzione, il contrabbando e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE.

A tal fine, le autorità competenti degli Stati associati, da un lato, e la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e la Procura europea (EPPO), dall'altro, cooperano strettamente, si consultano regolarmente e si assistono reciprocamente nell'ambito dei rispettivi mandati. Le autorità competenti degli Stati associati e l'OLAF possono concludere accordi amministrativi ai fini della loro cooperazione.

Preferibilmente, tali accordi amministrativi sono conclusi prima che uno Stato associato possa ricevere fondi dell'UE in relazione alla sua partecipazione a programmi finanziati dall'UE.

Gli Stati associati cooperano con l'UE nella lotta contro la frode e si impegnano ad allineare gradualmente le loro politiche e la loro legislazione alle disposizioni antifrode dell'UE, senza tuttavia essere tenuti ad armonizzarle. Tali disposizioni antifrode dell'UE sono elencate nei protocolli degli Stati associati.

2. Le parti associate possono scambiarsi elementi di prova, analisi o altri tipi di informazioni, compresi i dati personali, al fine di prevenire, accertare, indagare, perseguire e punire, a livello amministrativo e penale, la frode, la corruzione, il contrabbando e qualsiasi altra attività illecita lesiva dei loro rispettivi interessi finanziari.

Le informazioni e gli elementi di prova comunicati od ottenuti in virtù del presente articolo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe, inclusi i dati personali, dalla legislazione nazionale della parte associata che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE.

In particolare, tali informazioni ed elementi di prova non possono essere comunicati a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'UE o delle autorità degli Stati associati, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate dalle istituzioni dell'UE o dalle autorità degli Stati associati per fini diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

3. L'OLAF può effettuare controlli e ispezioni in loco presso gli operatori economici sul territorio dello Stato associato interessato se quest'ultimo beneficia di fondi dell'UE nell'ambito di programmi finanziati dall'UE, se la Commissione europea ha affidato all'OLAF compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito di tali programmi o se le attività fraudolente svolte nello Stato associato pregiudicano i dazi doganali dell'UE o altre risorse proprie individuate da una decisione del comitato misto. Le autorità competenti dello Stato associato interessato assistono l'OLAF al riguardo nel quadro della stretta cooperazione di cui al paragrafo 1.

Nei limiti delle sue competenze e su richiesta debitamente motivata alle autorità competenti di uno Stato associato, l'OLAF può effettuare controlli e ispezioni in loco presso gli operatori economici sul territorio di tale Stato associato in casi diversi da quelli previsti al primo comma del presente paragrafo, purché l'autorità competente di uno Stato associato non si opponga a tale richiesta debitamente motivata.

ARTICOLO 63

Cooperazione su altre questioni

1. Le parti associate riconoscono e si impegnano ad attuare i principi della buona amministrazione in materia tributaria, comprese le norme internazionali esistenti in materia di trasparenza, scambio di informazioni, equa imposizione, e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le parti associate promuovono la buona governance in materia tributaria, migliorano la cooperazione internazionale nel settore fiscale e agevolano la protezione del gettito fiscale.
2. Le parti associate si impegnano a modificare, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il protocollo di ogni Stato associato al fine di inserirvi disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero di tutti i crediti fiscali.

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

ARTICOLO 64

Ambiti di cooperazione

Le parti associate possono intensificare e ampliare la cooperazione nel quadro delle attività dell'UE nei settori seguenti:

- ricerca e sviluppo tecnologico;
- servizi di informazione;
- ambiente;
- azione per il clima;
- istruzione, formazione professionale e giovani;
- politica sociale;
- protezione dei consumatori;

- piccole e medie imprese;
- turismo;
- politiche audiovisive;
- protezione civile;
- cooperazione giudiziaria in materia civile;
- cultura;
- comunicazione;
- reti transeuropee;
- politica regionale; e
- sanità pubblica

nella misura in cui tali materie non siano disciplinate da altre parti del presente accordo.

ARTICOLO 65

Dialogo e concertazione

1. Le parti associate possono intensificare il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 64 dell'accordo quadro.
2. Le parti associate provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, su richiesta di una di esse, a consultarsi in sede di comitato misto per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, programmi specifici, azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 64 dell'accordo quadro.
3. La parte VII si applica *mutatis mutandis* nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dai protocolli degli Stati associati.

ARTICOLO 66

Forme di cooperazione

La cooperazione di cui all'articolo 64 dell'accordo quadro può assumere una delle forme seguenti:

- a) partecipazione degli Stati associati a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni dell'UE;

- b) definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività *ad hoc* congiunte;
- c) scambio o fornitura formali e informali di informazioni;
- d) sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle parti associate;
- e) legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
- f) coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

ARTICOLO 67

Partecipazione degli Stati associati ai programmi quadro dell'UE, programmi specifici, progetti o altre azioni

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati associati a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni dell'UE, si applicano i principi seguenti:

- a) gli Stati associati hanno accesso a tutte o ad alcune parti del programma;
- b) nel fissare lo status degli Stati associati nei comitati che assistono la Commissione europea nella gestione o nello sviluppo di un'attività dell'UE alla quale gli Stati associati possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

- c) le decisioni dell'UE, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale dell'Unione, che interessano direttamente o indirettamente un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione a cui gli Stati associati partecipino in base a una decisione adottata nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 3, dell'accordo quadro; le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal comitato misto conformemente all'articolo 72 dell'accordo quadro;
- d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati associati hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni dell'UE in questione, ai diritti e agli obblighi che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni e ai cittadini partecipanti degli Stati membri dell'UE; lo stesso principio si applica *mutatis mutandis* ai partecipanti a scambi fra Stati membri dell'UE e Stati associati per l'attività in questione;
- e) gli Stati associati, le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini hanno diritti ed obblighi identici per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, ai diritti e agli obblighi applicabili agli Stati membri dell'UE, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini;
- f) le parti associate si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti ai programmi o ad altre azioni.

ARTICOLO 68

Partecipazione finanziaria degli Stati associati

1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria di uno Stato associato, tale partecipazione finanziaria assume una delle forme seguenti:

a) il contributo finanziario degli Stati associati che deriva dalla loro partecipazione alle attività dell'UE è calcolato proporzionalmente:

- agli stanziamenti d'impegno, e
- agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per l'UE nel suo bilancio generale in ciascuna linea di bilancio relativa alle attività in questione.

Il fattore di proporzionalità che determina il contributo degli Stati associati è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati associati, da un lato, e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri dell'UE e dello Stato associato in questione, dall'altro. Tale fattore di proporzionalità è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai dati statistici più recenti.

L'importo del contributo degli Stati associati si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per l'UE nel bilancio generale in ciascuna linea di bilancio relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati associati devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dall'UE prima della partecipazione degli Stati associati, sulla base del presente accordo, degli Stati associati alle attività in questione e dei pagamenti che ne derivano non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati associati;

- b) il contributo finanziario degli Stati associati che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuno Stato associato sostiene i propri costi e apporta un contributo adeguato ai costi generali dell'UE, fissato dal comitato misto;
- c) il comitato misto adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo degli Stati associati ai costi delle attività in questione.

2. Le disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo figurano nel protocollo dello Stato associato sulle modalità di attuazione dell'articolo 68 dell'accordo quadro di cui all'articolo 72 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 69

Scambio di informazioni tra autorità pubbliche

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati associati hanno gli stessi diritti di ricevere informazioni e gli stessi obblighi di fornirle degli Stati membri dell'UE, ferme restando le prescrizioni in materia di riservatezza che sono stabilite dal comitato misto.

ARTICOLO 70

Cooperazione in settori specifici

Gli accordi di cooperazione in settori specifici sono definiti nei protocolli degli Stati associati.

ARTICOLO 71

Cooperazione preesistente

Ove non altrimenti previsto dal protocollo dello Stato associato, la cooperazione già stabilita fra le parti associate nei settori di cui all'articolo 64 dell'accordo quadro alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle disposizioni pertinenti della presente parte e del protocollo dello Stato associato.

ARTICOLO 72

Ruolo dei comitati misti

I comitati misti adottano, in conformità alla parte VI, tutte le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 64 a 71 dell'accordo quadro e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, la redazione, l'integrazione o la modifica delle disposizioni del protocollo dello Stato associato sulle modalità di applicazione dell'articolo 68 dell'accordo quadro, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 71 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 73

Nuovi settori di cooperazione

Le parti associate adottano le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare o ampliare la cooperazione nel contesto delle attività dell'UE nei settori non elencati nell'articolo 64 dell'accordo quadro, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 64 dell'accordo quadro con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

ARTICOLO 74

Misure nazionali

Fatte salve le altre parti del presente accordo, la presente parte non preclude la possibilità per qualsiasi parte associata di elaborare, adottare e applicare indipendentemente altre misure.

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 75

Comitato di associazione

1. È istituito un comitato di associazione. È composto da rappresentanti delle parti contraenti. Ha il potere di esaminare qualsiasi questione generale disciplinata dal presente accordo che possa sorgere tra la parte UE e gli Stati associati.
2. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della parte UE, da un rappresentante di Andorra e da un rappresentante di San Marino.
3. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno concordato tra le parti contraenti.
4. Per adempiere alle sue funzioni, il comitato di associazione si riunisce almeno una volta ogni 2 anni con una frequenza specificata nel suo regolamento interno. Esso si riunisce anche per iniziativa di una delle parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.

ARTICOLO 76

Comitati misti

1. Sono istituiti due comitati misti, composti rispettivamente da:
 - a) rappresentanti della parte UE e di Andorra ("comitato misto UE-Andorra"); e
 - b) rappresentanti della parte UE e di San Marino ("comitato misto UE-San Marino").

Ai fini dell'accordo quadro, ogni riferimento a un comitato misto si intende fatto a uno dei comitati misti elencati alle lettere a) e b).

2. I comitati misti garantiscono l'effettiva attuazione e il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nell'ambito dei rispettivi comitati misti, le parti associate si scambiano opinioni e informazioni sulle questioni disciplinate dal presente accordo. In particolare, le consultazioni nell'ambito dei rispettivi comitati misti vertono su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo che presenti difficoltà di applicazione o interpretazione e che sia sollevata da una delle parti associate.
4. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e attuare la cooperazione in settori di interesse comune, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno dell'UE esteso agli Stati associati conformemente alle disposizioni e alle condizioni del presente accordo, compresi in particolare i protocolli degli Stati associati, i rispettivi comitati misti adottano tutte le decisioni previste dal presente accordo.

5. I rispettivi comitati misti adottano, mediante decisione, i rispettivi regolamenti interni, che sono identici nella sostanza.
6. I rispettivi comitati misti sono presieduti a turno dalle parti associate. Le funzioni del segretariato del comitato misto sono svolte dall'UE.
7. Per svolgere i loro compiti, i rispettivi comitati misti si riuniscono periodicamente, almeno una volta all'anno, ad intervalli da precisare nel loro rispettivo regolamento interno. Si riuniscono anche su iniziativa del presidente o su richiesta di una parte associata. Il comitato misto interessato si riunisce entro due mesi dalla richiesta di una parte associata.
8. I rispettivi comitati misti possono decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che li assistano nell'esecuzione dei loro compiti. I rispettivi comitati misti definiscono nel proprio regolamento interno la metodologia, la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I compiti di tali sottocomitati e gruppi di lavoro sono stabiliti dai rispettivi comitati misti caso per caso.

ARTICOLO 77

Processo decisionale dei comitati misti

1. Il comitato misto adotta le proprie decisioni di comune accordo tra le parti associate. Su richiesta di una delle parti associate, il comitato misto procede a uno scambio di opinioni.

2. Le modifiche di un protocollo di ogni Stato associato sono adottate con decisione del comitato misto competente, salvo altrimenti disposto nel rispettivo protocollo dello Stato associato.
3. Gli allegati di un protocollo di ogni Stato associato sono modificati con decisione del comitato misto competente conformemente all'articolo 81 dell'accordo quadro.
4. Ove possibile e opportuno, i comitati misti adottano le loro decisioni di modifica degli allegati del protocollo dello Stato associato in parallelo e sulla base di proposte coordinate. Le decisioni adottate da un comitato misto sono trasmesse anche allo Stato associato che non è membro di tale comitato misto.
5. Un comitato misto può adottare le proprie decisioni mediante procedura scritta, tranne nel caso in cui una parte associata chieda che sia adottata una decisione durante una riunione del comitato misto.
6. Le decisioni adottate da un comitato misto sono vincolanti per le parti associate, le quali adottano le misure necessarie affinché tali decisioni entrino in vigore nel loro ordinamento giuridico e siano applicate efficacemente.

ARTICOLO 78

Cooperazione parlamentare

1. È istituito un comitato parlamentare di associazione. Esso costituisce una sede in cui i deputati del Parlamento europeo e i deputati dei parlamenti degli Stati associati si riuniscono e si scambiano opinioni e contribuisce, attraverso il dialogo e il dibattito, a una migliore comprensione tra l'UE e gli Stati associati nei settori disciplinati dal presente accordo.
2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da deputati del Parlamento europeo, da una parte, e di deputati dei parlamenti degli Stati associati, dall'altra. Il numero complessivo dei membri del comitato parlamentare di associazione è fissato nello statuto del comitato parlamentare di associazione che figura nel protocollo quadro 7.
3. Il comitato parlamentare di associazione si riunisce a turno nell'UE e in uno degli Stati associati ad intervalli da esso stabiliti conformemente allo statuto del comitato parlamentare di associazione.
4. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno conformemente allo statuto del comitato parlamentare di associazione.
5. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante di uno dei parlamenti degli Stati associati conformemente allo statuto del comitato parlamentare di associazione e al suo regolamento interno.

ARTICOLO 79

Cooperazione fra parti economiche e sociali

1. È istituito un comitato consultivo di associazione delle parti economiche e sociali. Esso è incaricato di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le varie organizzazioni della società civile economica e sociale dell'UE e degli Stati associati. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni istituite dal presente accordo.
2. Il comitato consultivo di associazione delle parti economiche e sociali è composto da membri del Comitato economico e sociale europeo (CESE), da un lato, e da parti economiche e sociali designate dagli Stati associati, dall'altro.
3. Il comitato consultivo di associazione delle parti economiche e sociali adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato consultivo di associazione delle parti economiche e sociali è presieduto a turno da un rappresentante del CESE e da rappresentanti delle parti economiche e sociali designati dagli Stati associati conformemente alle disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

CAPO 2

CONSULTAZIONE IN RELAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE DELL'UE

ARTICOLO 80

Elaborazione di un atto giuridico dell'UE

1. Non appena elabora un atto giuridico dell'UE in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione europea ne informa gli Stati associati e consulta informalmente i loro esperti nello stesso modo ed entro lo stesso termine in cui consulta gli esperti degli Stati membri dell'UE quando la Commissione europea elabora le sue proposte.
2. Quando trasmette la propria proposta al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo, la Commissione europea ne trasmette copia agli Stati associati.
3. Su richiesta di una delle parti associate, uno scambio di opinioni preliminare, formale o informale, ha luogo in sede di comitato misto o con qualsiasi altro metodo appropriato. Su richiesta di una di esse, le parti associate si consultano nuovamente su punti importanti prima dell'adozione dell'atto giuridico dell'UE in questione. Gli Stati associati informano, se del caso, la Commissione europea delle loro reazioni e possono indicare le rispettive situazioni specifiche.

4. Quando la Commissione europea elabora atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE a norma di uno degli atti legislativi contemplati da uno o più protocolli del presente accordo, la Commissione europea coinvolge gli Stati associati nell'elaborazione delle sue proposte nel modo più completo possibile.
5. Quando elabora atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE a norma di uno degli atti legislativi contemplati da uno o più protocolli del presente accordo, la Commissione europea coinvolge, nel modo più completo possibile, gli Stati associati nell'elaborazione delle sue proposte da trasmettere successivamente ai comitati che la assistono nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Nell'elaborare le sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti degli Stati associati allo stesso modo ed entro lo stesso termine in cui consulta gli esperti degli Stati membri dell'UE.
6. Quando il Consiglio dell'Unione europea è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione europea trasmette al Consiglio dell'Unione europea i pareri degli esperti degli Stati associati.
7. Gli esperti degli Stati associati sono associati ai lavori dei comitati non contemplati dai paragrafi 4 e 5 quando ciò è necessario per garantire il corretto funzionamento del presente accordo. Gli elenchi di tali comitati e, se del caso, di altri comitati con caratteristiche analoghe sono inclusi nei protocolli degli Stati associati. Le modalità di tale associazione sono definite nei protocolli degli Stati associati e negli allegati che trattano le materie in esame.

CAPO 3

OMOGENEITÀ

ARTICOLO 81

Modifica degli allegati

1. Per garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 4 dell'accordo quadro, le parti associate cooperano strettamente per consentire un processo decisionale rapido ed efficiente da parte dei comitati misti e garantire che gli atti giuridici dell'UE adottati nei settori contemplati dal presente accordo siano integrati negli allegati corrispondenti quanto prima dopo la loro adozione e trasmissione agli Stati associati.
2. I comitati misti adottano le decisioni di modifica degli allegati al fine di garantire, per quanto possibile, l'applicazione simultanea di tali atti giuridici dell'UE, di cui al paragrafo 1, nell'UE e della legislazione nazionale che li recepisce negli Stati associati. In caso di difficoltà, le consultazioni tra le parti associate sono intensificate formalmente o informalmente al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza della legislazione nazionale. Lo Stato associato interessato trasmette per iscritto all'UE tutte le informazioni utili per consentire una valutazione approfondita della situazione.

3. Le decisioni dei comitati misti a norma del paragrafo 2 del presente articolo devono essere adottate al più tardi allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data in cui sono state sottoposte al comitato misto. Se, alla scadenza di tale termine, uno Stato associato non ha ancora acconsentito all'inserimento di un atto giuridico dell'UE nell'allegato corrispondente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 90 dell'accordo quadro. La questione si considera deferita al comitato misto a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, dell'accordo quadro entro la fine di tale periodo.

4. Qualora una decisione di un comitato misto modifichi un allegato che, a seguito di tale modifica, faccia riferimento ad atti giuridici dell'UE e qualora tale modifica richieda l'adozione di misure di esecuzione nello Stato associato interessato, tali misure di esecuzione sono adottate entro un termine pari a quello stabilito per l'attuazione di tali atti giuridici dell'UE da parte degli Stati membri dell'UE, salvo decisione contraria del comitato misto. Tale periodo decorre dal giorno dell'entrata in vigore della decisione del comitato misto.

ARTICOLO 82

Obblighi costituzionali degli Stati associati

1. Qualora una decisione adottata da un comitato misto possa essere attuata in uno Stato associato solo dopo l'adempimento di taluni obblighi costituzionali, tale decisione entra in vigore nell'ordinamento giuridico di tale Stato associato dopo che tali obblighi costituzionali sono stati adempiuti. La data dell'adempimento di tali obblighi costituzionali è notificata all'UE.

2. Qualora tale notifica non abbia avuto luogo entro i sei mesi successivi all'adozione della decisione del comitato misto, la decisione si applica a titolo provvisorio, in attesa che siano adempiuti gli obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui uno degli Stati associati notifichi all'UE che tale applicazione a titolo provvisorio non è possibile e per quale motivo.
3. Se, allo scadere di un periodo di 12 mesi dall'adozione della decisione del comitato misto, quest'ultima non è stata attuata nello Stato associato, si applica l'articolo 90 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 83

Procedura automatica

1. In deroga all'articolo 81 dell'accordo quadro, qualora l'allegato I di un protocollo di uno Stato associato faccia riferimento a un atto giuridico dell'UE, tale riferimento si intende fatto all'atto giuridico aggiornato, senza che sia necessario inserire i nuovi atti giuridici dell'UE nell'allegato I.
2. Ai fini del paragrafo 1, per "aggiornamento" si intende:
 - a) la sostituzione completa di un atto di base dell'UE con un nuovo atto di base;
 - b) l'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto di base dell'UE;
 - c) modifiche successive degli atti delegati di cui alla lettera b);

- d) l'adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione necessari per attuare l'atto giuridico dell'UE;
 - e) modifiche successive degli atti di esecuzione di cui alla lettera d).
3. A fini di trasparenza, ogni anno i comitati misti prendono nota degli atti giuridici soggetti a procedura automatica.

ARTICOLO 84

Procedura semplificata

1. In deroga all'articolo 81 dell'accordo quadro e fatto salvo l'articolo 83 del medesimo, gli Stati associati adottano, contemporaneamente agli Stati membri dell'UE, misure corrispondenti a quelle adottate dagli Stati membri dell'UE a norma degli atti giuridici pertinenti dell'UE adottati nei settori seguenti, senza che sia necessario integrare tali nuovi atti giuridici dell'UE nell'allegato I di un protocollo dello Stato associato:
- a) misure di controllo delle malattie degli animali;
 - b) alimenti e mangimi provenienti da paesi terzi soggetti a restrizioni;
 - c) movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
 - d) importazioni da paesi terzi;
 - e) rilascio nell'ambiente.

2. In deroga all'articolo 106 e fatta salva la procedura di cui all'articolo 77 dell'accordo quadro, l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere modificato con decisione del comitato misto.

3. A fini di trasparenza, ogni anno i comitati misti prendono nota degli atti giuridici dell'UE soggetti a procedura semplificata.

ARTICOLO 85

Interpretazione uniforme

1. Il presente accordo e gli atti giuridici dell'UE ivi menzionati sono interpretati e applicati in modo uniforme.

2. Gli atti giuridici dell'UE menzionati nel presente accordo e, nella misura in cui la loro applicazione implica nozioni di diritto dell'UE, le disposizioni del presente accordo, sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della CGUE, sia essa anteriore o successiva alla firma del presente accordo.

3. I comitati misti esaminano gli sviluppi della giurisprudenza della CGUE al fine di individuare eventuali discrepanze tra l'ordinamento giuridico interno di uno Stato associato e la giurisprudenza della CGUE e valutare come eliminarle.

4. Qualora uno Stato associato, informato dalla Commissione europea dell'esistenza di una discrepanza tra il suo ordinamento giuridico interno e la giurisprudenza della CGUE, non abbia adottato le misure necessarie per eliminarla entro il termine di sei mesi, si applica la procedura di cui all'articolo 90 dell'accordo quadro. La questione si considera deferita al comitato misto a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, dell'accordo quadro alla fine di tale periodo.

CAPO 4

PROCEDURA DI VIGILANZA

ARTICOLO 86

Vigilanza generale

1. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme sull'applicazione del presente accordo, la Commissione europea e le autorità nazionali degli Stati associati cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.
2. La vigilanza sull'applicazione del presente accordo è effettuata congiuntamente dalle parti associate nell'ambito del comitato misto. Qualora individuino un caso di non applicazione o di applicazione errata, la Commissione europea o le autorità nazionali di uno Stato associato lo sottopongono al comitato misto al fine di trovare una soluzione accettabile. In mancanza di una soluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 90 dell'accordo quadro.
3. Le autorità competenti delle parti associate possono ricevere ed esaminare i reclami relativi all'applicazione del presente accordo. Una volta ricevuti tali reclami, ne informano l'altra parte associata.

ARTICOLO 87

Vigilanza in settori specifici

1. Qualora gli atti giuridici dell'UE elencati negli allegati conferiscano alla Commissione europea poteri, compresi poteri decisionali o esecutivi, nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, degli operatori economici o delle persone, la Commissione europea dispone, *mutatis mutandis*, degli stessi poteri nei confronti degli Stati associati e delle persone fisiche e giuridiche di tali Stati. Nei protocolli possono essere stabilite disposizioni specifiche.
2. Per svolgere i suoi compiti conformemente al paragrafo 1, la Commissione europea può chiedere tutte le informazioni ritenute necessarie alle autorità competenti degli Stati associati e alle persone fisiche e giuridiche interessate.

ARTICOLO 88

Cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e le istituzioni dell'UE

Uno Stato associato può avvalersi della cooperazione di uno o più Stati membri dell'UE o di istituzioni dell'UE per adempiere ai propri obblighi in termini di attuazione e applicazione effettiva del presente accordo. In tali casi, lo Stato associato stabilisce le modalità di cooperazione e ne informa la Commissione europea nell'ambito del comitato misto. Tali disposizioni non pregiudicano in alcun modo le competenze della Commissione europea.

CAPO 5

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E CONTROLLO GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 89

Principio dell'esclusività

Le parti associate non sottopongono le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo o degli atti giuridici dell'UE ivi menzionati a metodi di risoluzione diversi da quelli previsti dal presente accordo.

ARTICOLO 90

Composizione delle controversie tra le parti associate

1. In caso di difficoltà, le parti associate si consultano e si adoperano per far funzionare efficacemente il presente accordo e risolvere eventuali problemi attraverso un dialogo costruttivo. In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo o di un atto giuridico dell'UE ivi menzionato, la parte UE o lo Stato associato possono deferire la questione al comitato misto mediante notifica scritta. La parte UE o lo Stato associato che intende deferire la questione al comitato misto a norma del presente paragrafo ne informa preventivamente l'altra parte.

2. Qualora la parte UE o lo Stato associato deferiscano la questione al comitato misto, quest'ultimo si riunisce quanto prima entro il termine di due mesi dal deferimento della questione. Il comitato misto riceve tutte le informazioni pertinenti per consentire un esame dettagliato della situazione. Il comitato misto esamina tutte le possibilità di trovare una soluzione in linea con il presente accordo e può prendere qualsiasi decisione utile a tal fine.

3. Se il comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data della prima riunione a norma del presente articolo, ciascuna parte associata può deferire la questione alla CGUE. Ai fini della loro attuazione e applicazione, la CGUE interpreta le disposizioni di cui all'articolo 85, paragrafi 1 e 2, dell'accordo quadro. Quando una parte associata intende deferire una questione alla CGUE a norma del presente paragrafo, ne informa immediatamente per iscritto l'altra parte associata e le fornisce tutte le informazioni pertinenti.

4. Gli Stati associati godono degli stessi diritti degli Stati membri dell'UE e delle istituzioni dell'UE e sono soggetti alle stesse procedure dinanzi alla CGUE.

5. Le parti associate si consultano nell'ambito del comitato misto e risolvono la controversia al fine di garantire l'esecuzione della sentenza della CGUE da parte della parte UE o dello Stato associato entro 12 mesi dalla data di tale sentenza. A tal fine, il comitato misto riceve tutte le informazioni pertinenti per consentire un esame dettagliato della situazione.

6. Qualora non risolva la controversia, il comitato misto può adottare una decisione in merito a misure compensative per la presunta applicazione errata del presente accordo, al fine di correggere eventuali squilibri. Tale decisione è adottata entro 12 mesi dalla data della sentenza della CGUE.

7. Se il comitato misto non ha adottato una decisione in merito a misure compensative a norma del paragrafo 6, la parte associata che adduce un'applicazione scorretta del presente accordo può adottare misure compensative per correggere eventuali squilibri. La portata e la durata di tali misure compensative sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del presente accordo.

8. La parte associata oggetto delle misure compensative di cui al paragrafo 7 può presentare le proprie osservazioni al comitato misto affinché decida sulla proporzionalità di tali misure compensative. Se il comitato misto non è in grado di adottare una decisione entro tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione, ciascuna parte associata può sottoporre la questione della proporzionalità di tali misure compensative ad arbitrato conformemente al protocollo quadro 6. Nell'arbitrato non sono affrontate questioni concernenti l'interpretazione del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti associate.

Qualora siano state adottate misure compensative a norma del paragrafo 6 o 7, i diritti acquisiti dalle persone in virtù del presente accordo alla data di entrata in vigore di tali misure compensative sono mantenuti, così come gli obblighi corrispondenti ai sensi del presente accordo.

ARTICOLO 91

Controllo giurisdizionale

1. Qualsiasi controllo della legittimità degli atti giuridici dell'UE adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'UE nell'ambito di applicazione del presente accordo è di competenza esclusiva della CGUE.
2. Gli atti giuridici dell'UE di cui al paragrafo 1 destinati a uno Stato associato o a una persona fisica o giuridica domiciliata o stabilita in uno Stato associato sono soggetti al controllo della CGUE. Tale controllo può essere svolto conformemente all'articolo 263 TFUE.
3. Nonostante la scadenza del termine di cui all'articolo 263, sesto comma, TFUE, uno Stato associato e ogni persona fisica o giuridica domiciliata o stabilita nel suo territorio, possono, nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'UE, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla CGUE l'inapplicabilità dell'atto stesso.

ARTICOLO 92

Ricorso per carenza

1. Uno Stato associato e ogni persona fisica o giuridica domiciliata o stabilita nel suo territorio, può adriela CGUE per contestare ad un'istituzione, un organo o un organismo dell'UE di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere, in violazione del presente accordo.

2. Il ricorso per carenza di cui al paragrafo 1 è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

ARTICOLO 93

Ricorso in materia di responsabilità extracontrattuale

In materia di responsabilità extracontrattuale e conformemente al presente accordo, uno Stato associato, e le persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite nel suo territorio, possono deferire il caso alla CGUE per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle attività delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'UE o dai loro funzionari o altri agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 94

Rinvio pregiudiziale

1. Quando, in un giudizio pendente dinanzi a una giurisdizione di uno Stato associato, sia sollevata una questione relativa all'interpretazione del presente accordo o alla validità di un atto adottato dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'UE nell'ambito di applicazione del presente accordo, tale giurisdizione di uno Stato associato può chiedere alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale.

2. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione di uno Stato associato, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno dello Stato associato, tale giurisdizione di uno Stato associato è tenuta a rivolgersi alla CGUE.

3. Uno Stato associato ha la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte alla CGUE nei giudizi in cui una giurisdizione di uno Stato membro dell'UE abbia chiesto una pronuncia in via pregiudiziale in relazione al presente accordo o qualora una giurisdizione di uno Stato associato l'abbia chiesta in un giudizio di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 95

Diritto applicabile ai procedimenti dinanzi alla CGUE

Quando la CGUE è adita ai sensi degli articoli da 90 a 94 dell'accordo quadro, la procedura applicabile davanti alla CGUE è identica a quella prevista dal diritto dell'Unione per ricorsi analoghi fondati sul TFUE.

ARTICOLO 96

Sentenze della CGUE

1. Le sentenze della CGUE pronunciate ai sensi del presente accordo sono vincolanti.
2. L'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente accordo è tenuto ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della CGUE comporta.

CAPO 6

MISURE DI SALVAGUARDIA E FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 97

Misure di salvaguardia

1. In caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale causate dall'applicazione del presente accordo e che rischiano di persistere, una parte associata può adottare unilateralmente le opportune misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure previste al presente articolo.
2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1, hanno un ambito di applicazione e una durata limitati a quanto strettamente necessario per rimediare alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
3. Quando una parte associata intende adottare le misure di salvaguardia previste al paragrafo 1, ne informa immediatamente per iscritto l'altra parte associata e le fornisce tutte le informazioni pertinenti.
4. Le parti associate si consultano immediatamente in sede di comitato misto al fine di trovare una soluzione accettabile.

5. La parte associata interessata non può adottare misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 prima della scadenza di un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, a meno che non sia stata prima espletata la procedura di consultazione in sede di comitato misto. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato che precluda la consultazione preventiva, la parte associata interessata può, senza ritardo e previa tempestiva notifica motivata al comitato misto, adottare le misure di salvaguardia di emergenza strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

6. La parte associata interessata notifica senza ritardo le misure di salvaguardia adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

7. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazione in sede di comitato misto ogni tre mesi a decorrere dalla data di adozione, ai fini di una loro eventuale eliminazione prima della data di scadenza prevista o di un'eventuale limitazione del loro ambito di applicazione. Ciascuna parte associata può chiedere al comitato misto di rivedere o abrogare tali misure di salvaguardia.

8. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una parte associata crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte associata può adottare le misure di riequilibrio proporzionate strettamente necessarie per ovviare allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

9. Ciascuna parte associata può chiedere in qualsiasi momento al comitato misto di decidere in merito alla proporzionalità delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1, delle misure di salvaguardia di emergenza di cui al paragrafo 5 o delle misure di riequilibrio proporzionate di cui al paragrafo 8. Se il comitato misto non è in grado di adottare una decisione entro tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione, ciascuna parte associata può sottoporre la questione della proporzionalità di tali misure ad arbitrato conformemente al protocollo quadro 6. Nell'arbitrato non sono affrontate questioni concernenti l'interpretazione del presente accordo. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

ARTICOLO 98

Forza maggiore

1. In caso di attacco terroristico o di calamità naturale o provocata dall'uomo che colpisca una parte associata, quest'ultima può adottare immediatamente e unilateralmente le opportune misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1, hanno un ambito di applicazione e una durata limitati a quanto strettamente necessario per rimediare alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
3. La parte associata interessata notifica senza ritardo le misure di salvaguardia adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

4. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazione in sede di comitato misto ogni tre mesi a decorrere dalla data di adozione, ai fini di una loro eventuale eliminazione prima della data di scadenza prevista o di un'eventuale limitazione del loro ambito di applicazione. Ciascuna parte associata può chiedere in qualsiasi momento al comitato misto di rivedere o abrogare tali misure di salvaguardia.

5. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una parte associata crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte associata può adottare le misure di riequilibrio proporzionate strettamente necessarie per ovviare allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

6. Ciascuna parte associata può chiedere al comitato misto di decidere in merito alla proporzionalità delle misure di cui ai paragrafi 1 o 5. Se il comitato misto non è in grado di adottare una decisione entro tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione, ciascuna parte associata può sottoporre la questione della proporzionalità di tali misure ad arbitrato conformemente al protocollo quadro 6. Nell'arbitrato non sono affrontate questioni concernenti l'interpretazione del presente accordo. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

ARTICOLO 99

Decisioni che impongono obblighi pecuniari

1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea in virtù del presente accordo che impongono obblighi pecuniari a persone diverse dagli Stati costituiscono titolo esecutivo. Lo stesso vale per le sentenze della CGUE che impongono tali obblighi pecuniari in base ai metodi di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascun Stato membro dell'UE e ciascun Stato associato designa a tal fine informandone l'altra parte associata.
3. Assolte le formalità di cui al paragrafo 2 su richiesta della parte interessata, la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio deve avere luogo l'esecuzione forzata. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della CGUE. Le giurisdizioni degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 100

Attuazione

Le parti associate adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente accordo, dei rispettivi protocolli e degli atti giuridici dell'UE ivi menzionati e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere il conseguimento dei loro obiettivi.

ARTICOLO 101

Regime di proprietà

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle parti associate.

ARTICOLO 102

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte associata adotti le misure:

- a) necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della propria sicurezza;
- b) riguardanti la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
- c) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
- d) essenziali per la sicurezza della parte associata in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti nel quadro della Carta delle Nazioni Unite ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 103

Misure restrittive dell'UE

Gli Stati associati adottano le misure necessarie per garantire che i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo non consentano né permettano in alcun modo, nell'ambito della loro giurisdizione, l'elusione delle misure restrittive dell'UE adottate a norma dell'articolo 29 del TUE e dell'articolo 215 TFUE.

ARTICOLO 104

Ambito di applicazione territoriale

1. L'accordo quadro e i protocolli quadro si applicano ai territori in cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni ivi stabilite, e ai rispettivi territori di Andorra e San Marino.
2. Ciascun protocollo dello Stato associato si applica ai territori in cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio dello Stato associato interessato.

ARTICOLO 105

Future adesioni all'UE

1. L'UE notifica agli Stati associati qualsiasi nuova richiesta di adesione all'UE presentata da un paese terzo. Il comitato di associazione esamina gli effetti dell'adesione di un paese terzo all'Unione sul presente accordo prima della data di adesione.
2. Nella misura necessaria, prima dell'entrata in vigore di un accordo relativo all'adesione di un paese terzo all'UE, le parti contraenti modificano il presente accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
3. Il presente accordo si applica in relazione a qualsiasi nuovo Stato membro dell'UE a decorrere dalla data di adesione all'UE di tale nuovo Stato membro.

ARTICOLO 106

Modifica dell'accordo quadro

Ogni parte contraente può presentare proposte di modifica dell'accordo quadro alle altre parti contraenti. Le proposte di modifica dell'accordo quadro sono oggetto di negoziati tra le parti contraenti in sede di comitato di associazione. Qualora le parti contraenti concordino una modifica dell'accordo quadro, quest'ultimo è firmato e adottato dalle parti contraenti ed entra in vigore previa notifica ad opera di tutte le parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e dopo il deposito degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 107

Modifica dei protocolli quadro

Ogni parte contraente può presentare proposte di modifica di un protocollo quadro alle altre parti contraenti. Le proposte di modifica di un protocollo quadro sono oggetto di negoziati tra le parti contraenti in sede di comitato di associazione. Qualora le parti contraenti concordino una modifica di un protocollo quadro, quest'ultimo è firmato e adottato dalle parti contraenti ed entra in vigore previa notifica ad opera di tutte le parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e dopo il deposito degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 108

Modifica dei protocolli degli Stati associati

L'UE o lo Stato associato interessato possono presentare proposte di modifica del rispettivo protocollo dello Stato associato. Le proposte di modifica di un protocollo di uno Stato associato sono oggetto di negoziati tra le parti associate in sede di comitato misto. Quando le parti associate concordano la modifica del rispettivo protocollo dello Stato associato, il comitato misto adotta tale modifica mediante una decisione. Qualora, a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, il protocollo di ogni Stato associato preveda che una modifica integrale o parziale di tale accordo di associazione possa entrare in vigore solo dopo l'espletamento delle procedure interne delle parti associate, tale decisione del comitato misto ha effetto solo previa notifica ad opera delle parti associate del completamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 109

Protocolli e allegati

I protocolli quadro, i protocolli degli Stati associati, gli allegati e gli atti ivi menzionati adattati ai fini del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo e hanno lo stesso valore giuridico.

ARTICOLO 110

Accordi vigenti

1. Salvo disposizione contraria del presente accordo, in particolare del protocollo quadro 2 e dei protocolli degli Stati associati, l'applicazione del presente accordo prevale sugli accordi bilaterali vigenti che vincolano l'UE, da un lato, e uno degli Stati associati, dall'altro, nella misura in cui la materia in questione è disciplinata dal presente accordo.
2. Salvo disposizione contraria del presente accordo, qualora gli accordi bilaterali esistenti che vincolano l'UE, da un lato, e uno degli Stati associati, dall'altro, siano menzionati nel presente accordo, in tutto o in parte, essi comprendono le modifiche degli stessi e gli accordi successivi che entrano in vigore per entrambe le parti associate alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente a tale data.

ARTICOLO 111

Lingue

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana ciascuna delle quali facente ugualmente fede.
2. I testi degli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente accordo redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fanno ugualmente fede e tali atti giuridici dell'UE sono redatti in lingua catalana ai fini della loro autenticazione.

ARTICOLO 112

Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio e denuncia

1. Le parti contraenti ratificano, concludono o approvano il presente accordo conformemente alle rispettive norme costituzionali o istituzionali. Il presente accordo entra in vigore fra le parti contraenti il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del presente accordo.
2. In attesa che siano espletate le procedure di ratifica, conclusione o approvazione di cui al paragrafo 1, le parti contraenti possono applicare a titolo provvisorio il presente accordo in tutto o in parte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui una parte contraente ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, a meno che un'altra parte contraente non notifichi che tale applicazione provvisoria non può aver luogo.
3. Se le condizioni per l'applicazione a titolo provvisorio fra le parti contraenti a norma del paragrafo 2 non sono soddisfatte, il presente accordo può applicarsi in tutto o in parte tra la parte UE e uno degli Stati associati a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la parte UE o tale Stato associato interessato hanno depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, a meno che la parte UE o uno Stato associato interessato non notifichi che tale applicazione provvisoria non può aver luogo. Per la durata del periodo di applicazione del presente accordo a norma del presente paragrafo, i riferimenti al comitato di associazione di cui agli articoli 75, 105, 106 e 107 dell'accordo quadro si intendono fatti al comitato misto. Per lo stesso periodo, il comitato misto decide in merito agli eventuali adeguamenti tecnici del presente accordo necessari per garantirne il corretto funzionamento.

4. Una parte associata può denunciare il presente accordo notificando la propria decisione di denunciare il presente accordo per iscritto all'altra parte associata. Il presente accordo cessa di applicarsi tra le rispettive parti associate sei mesi dopo il ricevimento della notifica, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5.

5. Il presente accordo continua ad applicarsi tra la parte UE e il restante Stato associato se la denuncia del presente accordo da parte di uno degli Stati associati non riguarda le parti contraenti.

6. Se il presente accordo cessa di applicarsi, i diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del medesimo da singoli e operatori economici restano impregiudicati. La parte UE e lo Stato associato associati interessati decidono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti o agli obblighi in corso di acquisizione. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di cui all'articolo 90 dell'accordo quadro.

7. A decorrere dalla data di applicazione a titolo provvisorio del presente accordo a norma del paragrafo 2, o dalla data di applicazione tra la parte UE e uno Stato associato interessato a norma del paragrafo 3, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo o all'entrata in vigore del presente accordo nel presente accordo si intendono fatti alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a norma del paragrafo 2 o si applica tra la parte UE e uno Stato associato interessato a norma del paragrafo 3.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per il Regno del Belgio,

Per la Repubblica di Bulgaria,

Per la Repubblica Ceca,

Per il Regno di Danimarca,

Per la Repubblica Federale di Germania,

Per la Repubblica di Estonia,

Per l'Irlanda,

Per la Repubblica Ellenica,

Per il Regno di Spagna,

Per la Repubblica Francese,

Per la Repubblica di Croazia,

Per la Repubblica Italiana,

Per la Repubblica di Cipro,

Per la Repubblica di Lettonia,

Per la Repubblica di Lituania,

Per il granducato di lussemburgo,

Per l'Ungheria,

Per la Repubblica di Malta,

Per il Regno dei Paesi Bassi,

Per la Repubblica d'Austria,

Per la Repubblica di Polonia,

Per la Repubblica Portoghese,

Per la Romania,

Per la Repubblica di Slovenia,

Per la Repubblica Slovacca,

Per la Repubblica di Finlandia e

Per il Regno di Svezia,

Per il Principato di Andorra,

Per la Repubblica di San Marino,

PROTOCOLLO QUADRO 1
SUGLI ADATTAMENTI ORIZZONTALI

ARTICOLO 1

Applicazione degli atti giuridici dell'UE e adattamenti specifici

Le disposizioni degli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nei protocolli degli Stati associati sono applicabili conformemente al presente accordo quadro e al presente protocollo quadro, salvo diversamente previsto nel rispettivo protocollo dello Stato associato. Gli adattamenti specifici da apportare agli atti giuridici dell'UE sono stabiliti nell'allegato del protocollo dello Stato associato in cui figura l'atto giuridico dell'UE in questione.

ARTICOLO 2

Considerando degli atti giuridici dell'UE

I considerando degli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente accordo. I considerando sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito del presente accordo, di tali atti giuridici dell'UE.

ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie

1. Nei casi in cui in un allegato di un protocollo dello Stato associato è fatto riferimento al presente articolo in relazione a un atto giuridico dell'UE, si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'obbligo per lo Stato associato interessato di attuare e applicare l'atto giuridico dell'UE è sospeso fino alla fine del periodo specificato nell'allegato pertinente.
3. Lo Stato associato interessato può, in qualsiasi momento durante il periodo di cui al paragrafo 2, notificare al comitato misto la sua intenzione di attuare l'atto giuridico dell'UE prima della fine di tale periodo. In tal caso, lo Stato associato specifica la data in cui intende applicare tale atto giuridico dell'UE. Il comitato misto adotta una decisione in merito alla modifica dell'allegato corrispondente.
4. L'applicazione di un atto giuridico dell'UE tra l'UE e lo Stato associato interessato è sospesa fino alla prima delle date seguenti:
 - a) il primo giorno successivo alla fine del periodo di cui al paragrafo 2; o
 - b) la data di cui al paragrafo 3.
5. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2, le relazioni tra l'UE e lo Stato associato interessato per quanto riguarda le materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto giuridico dell'UE sono disciplinate dalle disposizioni specifiche dell'allegato corrispondente.

ARTICOLO 4

Disposizioni che non prevedono un termine specificato nell'allegato

1. Nei casi in cui in un allegato di un protocollo di uno Stato associato sia fatto riferimento al presente articolo in relazione a un atto giuridico dell'UE, si applicano i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. L'obbligo per lo Stato associato interessato di attuare e applicare l'atto giuridico dell'UE è sospeso.
3. Lo Stato associato interessato può notificare in qualsiasi momento al comitato misto la sua intenzione di attuare l'atto giuridico dell'UE. In tal caso, lo Stato associato specifica la data in cui intende applicare tale atto giuridico. Il comitato misto adotta una decisione in merito alla modifica dell'allegato corrispondente.
4. Il comitato misto riesamina la sospensione di cui al paragrafo 2 in qualsiasi momento e, al più tardi, ogni 5 anni, sulla base della necessità di far fronte all'evoluzione del mercato e di qualsiasi altro criterio specifico che possa essere stabilito nell'allegato corrispondente. Sulla base di tale riesame, il comitato misto può decidere di modificare l'allegato in questione al fine di fissare un termine per l'attuazione e l'applicazione dell'atto giuridico dell'UE da parte dello Stato associato interessato. Ciò fa salvo l'articolo 90 dell'accordo quadro, che si applica se necessario per ripristinare l'integrità e l'omogeneità del mercato interno.
5. L'applicazione di un atto giuridico dell'UE tra l'UE e lo Stato associato interessato è sospesa fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto di cui al paragrafo 3 o, a seconda dei casi, alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2, le relazioni tra l'UE e lo Stato associato interessato per quanto riguarda le materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto giuridico dell'UE sono disciplinate dalle disposizioni specifiche dell'allegato corrispondente.

ARTICOLO 5

Disposizioni concernenti i comitati dell'UE

Le procedure, gli accordi istituzionali e le altre disposizioni relative ai comitati dell'UE contenute negli atti giuridici dell'UE cui si fa riferimento nei protocolli degli Stati associati sono definiti nell'articolo 67 e nell'articolo 80, paragrafi 5, 6 e 7, dell'accordo quadro e nei protocolli degli Stati associati.

ARTICOLO 6

Istituzione di procedure per l'adattamento, l'ampliamento della portata o la modifica di atti giuridici dell'UE

Quando un atto cui è fatto riferimento in un protocollo di uno Stato associato prevede procedure dell'UE riguardanti il suo adattamento, l'ampliamento della sua portata o la sua modifica oppure lo sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti dell'UE, si applicano le procedure decisionali pertinenti previste nell'accordo quadro.

ARTICOLO 7

Procedure in materia di scambio di informazioni e di notifica

1. Qualora uno Stato membro dell'UE debba presentare informazioni alla Commissione europea, anche gli Stati associati trasmettono tali informazioni alla Commissione europea. Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni dev'essere effettuata dalle autorità competenti.

2. Qualora uno Stato membro dell'UE debba presentare informazioni a uno o più Stati membri dell'UE, le trasmette anche alla Commissione europea. La Commissione europea trasmette tali informazioni agli Stati associati.

Gli Stati associati trasmettono le informazioni corrispondenti a uno o più Stati membri dell'UE, che le trasmettono a loro volta alla Commissione europea affinché le comunichi agli Stati membri dell'UE. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.

3. Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.

4. Salvo disposizione contraria del presente accordo, le funzioni della Commissione europea nell'ambito delle procedure di verifica, informazione, notifica o consultazione e questioni analoghe sono svolte, *mutatis mutandis*, anche nei confronti degli Stati associati. Ciò lascia impregiudicati gli articoli 5, 6 e 10 del presente protocollo quadro.

5. La Commissione europea e il comitato misto si scambiano tutte le informazioni relative a questioni di verifica, informazione, notifica o consultazione, di cui al paragrafo 4. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest'ambito possono essere deferiti al comitato misto.

ARTICOLO 8

Procedure in materia di riesame e relazioni

Qualora, conformemente a un atto giuridico dell'UE cui è fatto riferimento in un protocollo di uno Stato associato, la Commissione europea o un'altra istituzione dell'UE debba preparare una relazione, una dichiarazione o un altro documento analogo, la Commissione europea o un'altra istituzione dell'UE prepara contemporaneamente, salvo diverso accordo, una relazione, una dichiarazione o un documento analogo relativo agli Stati associati, salvo diversa disposizione del presente accordo. La Commissione europea e gli Stati associati si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, dichiarazioni o un altri documenti analoghi di cui è inviata copia al comitato misto.

ARTICOLO 9

Pubblicazione di informazioni

1. Qualora, conformemente a un atto giuridico dell'UE cui è fatto riferimento in un protocollo di uno Stato associato, uno Stato membro dell'UE debba pubblicare determinate informazioni su fatti, procedure e testi analoghi, anche gli Stati associati provvedono a pubblicare le informazioni in questione in modo corrispondente.

2. Qualora, conformemente a un atto giuridico dell'UE cui è fatto riferimento in un protocollo di uno Stato associato, debbano essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, vi sono pubblicate anche le informazioni corrispondenti relative agli Stati associati.

ARTICOLO 10

Diritti e obblighi

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri dell'UE o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle parti associate, dove per parti associate si possono intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini delle parti associate.

ARTICOLO 11

Riferimenti ai territori

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nei protocolli degli Stati associati contengono riferimenti al territorio dell'Unione europea o del mercato comune o del "mercato interno", ai fini del presente accordo essi si considerano come riferimenti ai territori ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 12

Riferimenti a cittadini di Stati membri dell'UE

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nei protocolli degli Stati associati contengono riferimenti a cittadini di Stati membri dell'UE, ai fini del presente accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini degli Stati Associati.

ARTICOLO 13

Riferimenti alle lingue

Quando un atto giuridico dell'UE cui è fatto riferimento in un protocollo di uno Stato associato conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri dell'UE o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE, si considerano conferiti o imposti alle parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle parti contraenti.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e applicazione degli atti giuridici dell'UE

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nei protocolli degli Stati associati non sono pertinenti ai fini del presente accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati associati per la messa in vigore e l'attuazione degli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nei protocolli degli Stati associati derivano dall'articolo 112 dell'accordo quadro e dalle disposizioni su intese transitorie di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo quadro.

ARTICOLO 15

Destinatari degli atti giuridici dell'UE

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri dell'UE sono destinatari di un atto giuridico dell'UE non sono pertinenti ai fini del presente accordo.

PROTOCOLLO QUADRO 2 SUGLI ACCORDI VIGENTI

Come disposto dall'articolo 110 dell'accordo quadro le parti contraenti hanno convenuto di continuare ad applicare, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi bilaterali vigenti e vincolanti per l'UE, da un lato, e per uno degli Stati associati, dall'altro, elencati di seguito:

- a) accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi¹, fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004, e il memorandum d'intesa che lo accompagna, modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi², fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016, e dal protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale³, fatto a Bruxelles il 13 ottobre 2025;

¹ GU UE L 359 del 4.12.2004, pag. 33.

² GU UE L 268 dell'1.10.2016, pag. 40.

³ GU UE L, 2025/2400, del 5.12.2025, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2400/oj.

- b) accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi¹, fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004, e il memorandum d'intesa che lo accompagna, modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi², fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015, e dal protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale³, fatto a Bruxelles il 13 ottobre 2025;
- c) accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato d'Andorra, fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011⁴;
- d) convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino⁵, fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012.

¹ GU UE L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

² GU UE L 346 del 31.12.2015, pag. 3.

³ GU UE L, 2025/2428, del 5.12.2025,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2025/2428/oj.

⁴ GU UE L 369 del 17.12.2011, pag. 1.

⁵ GU UE C 121 del 26.4.2012, pag. 5.

PROTOCOLLO QUADRO 3 SUI SERVIZI FINANZIARI

PREAMBOLO

Il presente protocollo quadro tiene conto delle specificità degli Stati associati e del modo in cui i loro mercati dei servizi finanziari si integrerebbero nel mercato interno dei servizi finanziari dell'UE e nella relativa infrastruttura di vigilanza. Alla luce di ciò, è opportuno introdurre norme e disposizioni specifiche per un'agevole integrazione del mercato.

È prevista l'adozione di un approccio scaglionato per l'attuazione e l'applicazione degli atti giuridici dell'UE al fine di offrire a uno Stato associato la flessibilità necessaria per dare priorità a segmenti specifici degli atti giuridici dell'UE per i quali intende fornire innanzitutto servizi finanziari transfrontalieri. Tale approccio consente allo Stato associato di adottare e applicare gradualmente gli atti giuridici dell'UE, tenendo conto della sua situazione e delle sue preferenze specifiche.

La valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato, attraverso un'analisi dell'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE e successive analisi periodiche, serve a valutarne l'efficacia, la solidità e l'adeguatezza, tenendo conto delle caratteristiche del settore finanziario dello Stato associato, quali la natura, la diversità, le dimensioni e la complessità. Un quadro di vigilanza solido è fondamentale per garantire l'integrità e la stabilità del mercato interno dell'UE, promuovere la fiducia tra i partecipanti al mercato e salvaguardare gli interessi dei consumatori e degli investitori. Alle autorità di vigilanza dell'UE è affidato un ruolo centrale nell'intero svolgimento di tali analisi, che richiedono, ove necessario, la collaborazione e la cooperazione attive delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE.

Alla luce delle specificità di Andorra e San Marino e delle specifiche modalità per l'integrazione del mercato previste dal presente protocollo quadro, è necessario includere nello stesso disposizioni e garanzie specifiche in materia di vigilanza che non pregiudichino e si distinguano dalle disposizioni e dalle garanzie in materia di vigilanza che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri dell'UE e il mercato interno nel suo complesso. Al fine di evitare l'esercizio abusivo della libertà di stabilimento, gli operatori finanziari con sede negli Stati associati dovrebbero essere tenuti a prestare almeno una parte dei loro servizi nella giurisdizione degli Stati associati. Le autorità competenti degli Stati associati impediranno la creazione di soggetti giuridici privi di sostanza o con una sostanza minima che svolgano attività economiche nulle o molto limitate nella loro giurisdizione. Tali disposizioni e garanzie in materia di vigilanza sono strettamente limitate al presente accordo e non sono intese a costituire un precedente né a estendersi oltre il loro ambito di applicazione o a essere applicate in altri contesti,

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente protocollo quadro persegue gli obiettivi seguenti:

- a) garantire l'integrità del mercato interno allargato dell'UE, la trasparenza del mercato e la protezione dei consumatori e degli investitori e affrontare i rischi connessi alla frode a danno dei consumatori, al riciclaggio di denaro e alla criminalità finanziaria;
- b) promuovere la prevenzione di potenziali rischi per la stabilità finanziaria;
- c) istituire un quadro per la progressiva conformità della legislazione e del quadro normativo dello Stato associato agli atti giuridici dell'UE applicabili ai servizi finanziari;
- d) agevolare la progressiva estensione del mercato interno dei servizi finanziari dell'UE allo Stato associato;
- e) promuovere una cooperazione leale in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari tra l'UE e lo Stato associato.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo quadro si applicano le definizioni seguenti:

- a) "servizi finanziari": i servizi disciplinati dagli atti giuridici dell'UE elencati negli allegati IX, XII e XXII di ciascun protocollo di ogni Stato associato;
- b) "autorità di vigilanza dell'UE": l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio², l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³ o l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU UE L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

² Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU UE L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU UE L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁴ Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L 2024/1620 del 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

ARTICOLO 3

Condizioni di accesso al mercato interno dell'UE

1. A uno Stato associato è concesso l'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) attuazione e applicazione complete, piene ed efficaci di tutti gli atti giuridici dell'UE applicabili al settore dei servizi finanziari previste negli allegati IX, XII e XXII del protocollo dello Stato associato corrispondente;
 - b) l'esistenza e il corretto funzionamento della capacità e dei dispositivi di vigilanza per il settore dei servizi finanziari; e
 - c) la conclusione di un memorandum d'intesa tra le autorità competenti dello Stato associato e le autorità di vigilanza dell'UE sulla cooperazione in materia di vigilanza, lo scambio di informazioni e la consultazione.

2. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, la Commissione europea effettua una valutazione globale conformemente alla parte II del presente protocollo quadro. Tale valutazione comprende un riesame del settore finanziario dello Stato associato, una valutazione dell'attuazione e dell'applicazione del pertinente atto giuridico dell'UE e una valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato.

3. La valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è effettuata su richiesta dello Stato associato una volta accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte. Lo Stato associato presenta la sua richiesta tramite il sottocomitato per i servizi finanziari istituito a norma dell'articolo 20 del presente protocollo quadro.

ARTICOLO 4

Accesso parziale al mercato interno dell'UE

1. Uno Stato associato può decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'UE, escludendo temporaneamente uno o più dei segmenti di mercato seguenti:

- a) settore bancario;
- b) assicurazione e riassicurazione;
- c) gestione di attività;
- d) mercati dei valori mobiliari.

Ai fini del primo comma, lo Stato associato notifica la sua intenzione alla Commissione europea, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, indicando i segmenti che intende escludere temporaneamente. Al ricevimento di tale notifica, la Commissione europea fornisce, entro due mesi, una risposta allo Stato associato comunicando l'elenco delle disposizioni degli atti giuridici dell'UE che lo Stato associato non sarà temporaneamente tenuto ad attuare e applicare.

2. A seguito della risposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo comma, il comitato misto istituito dall'articolo 76 dell'accordo quadro adotta una decisione, conformemente all'articolo 81 dell'accordo quadro, per modificare l'allegato IX del protocollo dello Stato associato corrispondente sulla base dell'elenco fornito dalla Commissione europea allo Stato associato interessato, al fine di specificare:

- a) l'elenco delle disposizioni degli atti giuridici dell'UE per le quali è richiesta la piena attuazione e applicazione da parte dello Stato associato;
- b) l'elenco delle disposizioni degli atti giuridici dell'UE per le quali l'obbligo di piena attuazione e applicazione da parte dello Stato associato è temporaneamente sospeso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Qualora lo Stato associato opti per la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 3 del presente protocollo quadro si applica solo al segmento o ai segmenti di mercato per i quali lo Stato associato desidera ottenere l'accesso al mercato, finché tale deroga rimane in vigore.

4. Se lo Stato associato, in una fase successiva, desidera ottenere l'accesso al mercato interno dell'UE in uno o più dei segmenti per i quali ha inizialmente richiesto una deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa debitamente la Commissione europea. Il comitato misto modifica l'allegato IX del protocollo dello Stato associato corrispondente conformemente all'articolo 81 dell'accordo quadro per aggiornare l'elenco delle disposizioni applicabili degli atti giuridici dell'UE. Le disposizioni degli atti giuridici dell'UE che non sono più oggetto di deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono debitamente attuate e applicate dallo Stato associato prima di poter accedere ai segmenti pertinenti. La valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo quadro è effettuata ogni volta che lo Stato associato decide di chiedere l'accesso a un ulteriore segmento di mercato.

5. La deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha una durata superiore a 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi un anno prima della fine della durata massima della deroga, le parti associate modificano l'allegato IX del protocollo dello Stato associato per garantire che tutte le disposizioni pertinenti degli atti giuridici dell'UE siano attuate e applicate dallo Stato associato prima della data di scadenza di tale deroga. Sei mesi prima della data di scadenza, lo Stato associato deve aver attuato e applicato in modo completo, pieno ed efficace tutte le disposizioni dell'UE per il settore dei servizi finanziari. La valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo quadro valuta l'adempimento dell'obbligo di aver attuato e applicato completamente, interamente ed efficacemente tutte le disposizioni dell'UE per il settore dei servizi finanziari da parte dello Stato associato come previsto dal presente paragrafo.

ARTICOLO 5

Piano d'azione per l'attuazione e l'applicazione degli atti giuridici dell'UE

1. Prima di ottenere l'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE o a uno o più dei suoi segmenti di mercato, lo Stato associato elabora un piano d'azione e un calendario per conseguire l'attuazione e l'applicazione degli atti giuridici pertinente dell'UE per il settore dei servizi finanziari o per uno o più dei suoi segmenti di mercato.
2. Lo Stato associato notifica alla Commissione europea, tramite il sottocomitato per i servizi finanziari, l'adozione del piano d'azione e le relative modifiche significative. Lo Stato associato può presentare relazioni di follow-up derivanti dal piano d'azione.

3. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo quadro lo Stato associato, sulla base del suo piano d'azione, esercita il proprio potere discrezionale al fine di stabilire la tempistica appropriata per chiedere alla Commissione europea di effettuare la valutazione necessaria per ottenere l'accesso al mercato interno dell'UE.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore dell'accesso al mercato

1. A seguito dell'adozione da parte della Commissione europea di una raccomandazione positiva, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente protocollo quadro, secondo la quale tutte le condizioni necessarie di cui all'articolo 3 del presente protocollo quadro sono soddisfatte, e su raccomandazione del sottocomitato per i servizi finanziari, il comitato misto adotta una decisione che estende l'accesso a uno o più segmenti del mercato interno dei servizi finanziari dell'UE allo Stato associato.

2. Gli effetti della decisione di cui al paragrafo 1, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della sua adozione da parte del comitato misto.

3. Per tutto il periodo in cui è in vigore la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo quadro, l'accesso degli operatori dell'UE al mercato finanziario dello Stato associato inizia a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione del comitato misto che concede allo Stato associato l'accesso a uno o più segmenti del mercato interno dei servizi finanziari dell'UE. Tale accesso al mercato è limitato al segmento o ai segmenti menzionati in tale decisione.

ARTICOLO 7

Prestazione locale di servizi nello Stato associato

1. Le autorità di vigilanza dello Stato associato assicurano che i prestatori di servizi finanziari stabiliti nel loro territorio svolgano una parte sostanziale della propria attività nella loro giurisdizione, al servizio dei loro mercati. Essi vietano di stabilirsi nella loro giurisdizione ai prestatori che non svolgono attivamente operazioni commerciali o non dispongono di risorse significative.
2. Il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 è verificato nel contesto del monitoraggio dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato di cui all'articolo 13 del presente protocollo quadro.

PARTE II

VALUTAZIONE PER OTTENERE L'ACCESSO AL MERCATO INTERNO DELL'UE

ARTICOLO 8

Esame del settore finanziario dello Stato associato

1. Sotto la supervisione della Commissione europea, le autorità di vigilanza dell'UE competenti e il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, nel loro rispettivo ambito di competenza previsto dal diritto dell'UE, effettuano un esame del settore finanziario dello Stato associato come segue:

- a) lo Stato associato fornisce a ciascuna autorità di vigilanza dell'UE competente e al Comitato di risoluzione unico:
 - i) una descrizione dettagliata del suo settore finanziario, che comprende un elenco dei prestatori di servizi finanziari autorizzati o registrati e la loro forma giuridica, l'identità dei loro amministratori, l'identità e la cittadinanza dei loro azionisti, le relazioni di gruppo, la rilevanza economica (totale degli attivi bancari, patrimonio gestito e totale dei premi assicurativi);
 - ii) eventuali informazioni supplementari richieste da ogni autorità di vigilanza dell'UE competente e dal Comitato di risoluzione unico per completare l'esame di cui al presente articolo;

¹ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU UE L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

- b) ogni autorità di vigilanza dell'UE competente effettua l'analisi dei bilanci e l'esame della qualità degli attivi per i settori bancario e assicurativo sulla base della sua metodologia in cooperazione con le autorità competenti in materia dello Stato associato;
 - c) l'esistenza, la struttura e la qualità del sistema di garanzia dei depositi, del regime di garanzia delle assicurazioni e del regime di risoluzione sono valutate da un'autorità di vigilanza dell'UE competente e dal Comitato di risoluzione unico conformemente al diritto pertinente dell'UE.
2. Per l'esecuzione del riesame di cui al presente articolo, le autorità di vigilanza dell'UE e il Comitato di risoluzione unico possono ricorrere, se del caso, all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale.
3. I costi connessi all'esame ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato associato.

ARTICOLO 9

Valutazione dell'attuazione e dell'applicazione degli atti giuridici dell'UE da parte dello Stato associato

1. L'UE valuta la completezza della legislazione e del quadro normativo dello Stato associato e la sua conformità al pertinente atto giuridico dell'UE. In particolare, valuta il rispetto delle disposizioni degli atti dell'UE applicabili:
- a) all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'UE senza alcuna distinzione, in particolare per quanto riguarda la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e
 - b) al segmento o ai segmenti specifici del mercato interno dei servizi finanziari dell'UE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo quadro.

2. La conformità della legislazione e del quadro normativo dello Stato associato al pertinente atto giuridico dell'UE può essere valutata con l'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale. La Commissione europea definisce i termini della valutazione di tale conformità e informa lo Stato associato della procedura di appalto pertinente e dei relativi risultati.
3. I costi connessi alla valutazione di cui al presente articolo sono a carico dello Stato associato.

ARTICOLO 10

Valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato

1. La valutazione dell'infrastruttura di vigilanza di uno Stato associato riguarda l'indipendenza, la solidità, l'efficacia e l'efficienza del quadro di vigilanza dello Stato associato. Tale valutazione riguarda anche la vigilanza antiriciclaggio nello Stato associato, compresi l'esistenza e il corretto funzionamento di un'unità di informazione finanziaria.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata da ciascuna autorità di vigilanza dell'UE competente in cooperazione con le autorità competenti corrispondenti degli Stati membri dell'UE. Ciascuna autorità di vigilanza dell'UE competente stabilisce i criteri e la metodologia per tale valutazione e ne informa la Commissione europea e lo Stato associato. I criteri e la metodologia per tale valutazione riflettono il diritto dell'UE applicabile sull'indipendenza, la solidità, l'efficacia e l'efficienza del rispettivo quadro di vigilanza.

3. Per l'esecuzione della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza dell'UE possono ricorrere, se del caso, all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale.
4. I costi connessi alla valutazione di cui al presente articolo sono a carico dello Stato associato.

ARTICOLO 11

Risultati della valutazione

1. Al termine dell'esame del settore finanziario dello Stato associato di cui all'articolo 8 del presente protocollo quadro, ogni autorità di vigilanza dell'UE competente e il Comitato di risoluzione unico formulano un parere destinato alla Commissione europea, che contiene una valutazione del settore finanziario dello Stato associato.
2. Al termine della valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato di cui all'articolo 10 del presente protocollo quadro, ogni autorità di vigilanza dell'UE competente formula un parere destinato alla Commissione europea, che contiene una valutazione del quadro di vigilanza dello Stato associato.
3. La Commissione europea, tenendo conto dei pareri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonché della valutazione dell'attuazione e dell'applicazione degli atti giuridici dell'UE di cui all'articolo 9 del presente protocollo quadro, formula una raccomandazione al sottocomitato per i servizi finanziari.

La raccomandazione di cui al primo comma del presente paragrafo stabilisce se allo Stato associato debba essere concesso l'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE o a uno o più segmenti di tale mercato, tenendo conto delle considerazioni seguenti:

- a) se l'analisi dei bilanci o l'esame della qualità degli attivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo quadro, individuano rischi per il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, l'accesso al segmento o ai segmenti corrispondenti del mercato interno dei servizi finanziari dell'UE non è concesso fino a quando non sia stato posto adeguatamente rimedio a tali rischi;
- b) se la valutazione del sistema di garanzia dei depositi, del regime di garanzia delle assicurazioni o dei fondi di risoluzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del presente protocollo quadro è negativa, l'accesso al segmento bancario o al segmento assicurativo e riassicurativo non è concesso fino a quando non sia stato adeguatamente posto rimedio a tali carenze;
- c) se la valutazione dell'attuazione e dell'applicazione del diritto dell'UE individua carenze in uno o più settori, l'accesso al segmento o ai segmenti corrispondenti del mercato interno dei servizi finanziari dell'UE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo quadro non è concesso fino a quando non sia stato adeguatamente posto rimedio a tali carenze;
- d) se la valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato individua carenze, l'accesso al segmento o ai segmenti corrispondenti del mercato interno dei servizi finanziari dell'UE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo quadro non è concesso fino a quando non sia stato adeguatamente posto rimedio a tali carenze.

4. Se la raccomandazione di cui al paragrafo 3 è negativa, la Commissione europea notifica al sottocomitato per i servizi finanziari gli orientamenti e le azioni che lo Stato associato deve attuare per porre rimedio alle carenze individuate. Lo Stato associato non può presentare una nuova richiesta di valutazione per ottenere l'accesso al mercato per un anno dalla notifica di tali orientamenti e delle azioni della Commissione europea. Al momento della presentazione di una nuova richiesta, lo Stato associato fornisce prove del rispetto degli orientamenti prescritti e dell'attuazione delle azioni richieste.

PARTE III

MONITORAGGIO

ARTICOLO 12

Monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione degli atti giuridici dell'UE da parte dello Stato associato

1. Dopo che il comitato misto ha esteso allo Stato associato, conformemente all'articolo 6 del presente protocollo quadro, l'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE o a uno o più dei suoi segmenti, la costante conformità della legislazione e del quadro normativo dello Stato associato al pertinente atto giuridico dell'UE rimane soggetto a valutazione da parte della Commissione europea per tutta la durata dell'accesso al mercato. Il monitoraggio è effettuato conformemente all'articolo 9 del presente protocollo quadro.
2. La Commissione europea presenta i risultati del monitoraggio successivo al sottocomitato per i servizi finanziari, comprese eventuali raccomandazioni per affrontare le questioni individuate durante il processo di monitoraggio. Lo Stato associato attua tali raccomandazioni entro il termine ivi specificato.

3. Se il monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione degli atti giuridici dell'UE individua carenze significative in uno o più settori, l'UE ha il diritto di sospendere l'applicazione del presente protocollo quadro per quanto riguarda il segmento o i segmenti di servizi finanziari in questione. Le condizioni e la procedura per tale sospensione sono stabilite agli articoli 18 e 19 del presente protocollo quadro.

4. I costi connessi al monitoraggio periodico ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato associato.

ARTICOLO 13

Monitoraggio dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato

1. Dopo che il comitato misto ha esteso allo Stato associato, conformemente all'articolo 6 del presente protocollo quadro, l'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE o a uno o più dei suoi segmenti, la valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato è effettuata a norma dell'articolo 10 del presente protocollo quadro. Tale valutazione è organizzata ogni 2 anni, salvo diversa indicazione della Commissione europea.

2. La Commissione europea presenta i risultati delle valutazioni al sottocomitato per i servizi finanziari, comprese eventuali raccomandazioni elaborate dalle autorità di vigilanza dell'UE competenti per affrontare i problemi individuati durante tale monitoraggio.

3. Lo Stato associato attua le raccomandazioni di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato. Le autorità di vigilanza dell'UE competenti verificano la piena attuazione di tali raccomandazioni.

4. Se lo Stato associato non pone rimedio alle carenze individuate nelle raccomandazioni formulate a seguito della valutazione entro il termine specificato, l'UE ha il diritto di sospendere l'applicazione del presente protocollo quadro per quanto riguarda il segmento o i segmenti di servizi finanziari in questione. Le condizioni e la procedura per tale sospensione sono stabilite agli articoli 18 e 19 del presente protocollo quadro.

5. I costi connessi al monitoraggio periodico ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato associato.

PARTE IV

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'UE

ARTICOLO 14

Autorità di vigilanza dell'UE –principi generali sui poteri

1. Le autorità di vigilanza dell'UE dispongono, nei confronti del settore dei servizi finanziari e delle autorità competenti dello Stato associato, di tutti i poteri loro conferiti dai rispettivi regolamenti istitutivi, dalla legislazione settoriale pertinente dell'UE e dagli articoli 8, 10, 11, 13 e 15 del presente protocollo quadro.
2. I poteri delle autorità di vigilanza dell'UE comprendono il potere di adottare decisioni e raccomandazioni destinate ai prestatori di servizi finanziari o alle autorità competenti dello Stato associato, nella misura necessaria per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, la protezione dei consumatori, degli investitori e di altri portatori di interessi coinvolti o la salvaguardia della stabilità e dell'integrità del mercato interno dell'UE. Tali poteri sono esercitati d'intesa con le autorità di vigilanza finanziaria dello Stato associato.
3. Lo Stato associato provvede affinché le autorità di vigilanza dell'UE siano in grado di esercitare efficacemente i loro poteri nell'ambito della sua giurisdizione e contribuisce di conseguenza alle loro esigenze di bilancio. Le autorità competenti dello Stato associato cooperano con le autorità di vigilanza dell'UE nell'esercizio dei loro poteri nell'ambito della loro giurisdizione e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione efficace e coerente di tutte le decisioni e raccomandazioni adottate dalle autorità di vigilanza dell'UE.

4. Ove le autorità di vigilanza dell'UE detengano mandati di vigilanza diretta o poteri di intervento diretto in base ai loro atti giuridici istitutivi, alla legislazione settoriale pertinente dell'UE e al presente protocollo quadro, le decisioni da esse adottate sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili nella giurisdizione dello Stato associato senza necessità di convalida da parte di un'autorità competente dello Stato associato.

ARTICOLO 15

Autorità di vigilanza dell'UE – poteri di emergenza

1. In caso di sviluppi negativi nel settore finanziario dello Stato associato che potrebbero causare un danno finanziario significativo ai clienti o ai consumatori oppure minacciare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità o l'integrità del sistema finanziario dell'UE o di uno o più Stati membri, in tutto o in parte, ciascuna autorità di vigilanza dell'UE ha il potere di chiedere alla pertinente autorità competente dello Stato associato di adottare misure immediate per affrontare adeguatamente la minaccia entro un periodo di tempo notificato.

2. Qualora si accerti che le pertinenti autorità competenti dello Stato associato non hanno adottato misure per affrontare la minaccia entro il periodo notificato o che l'azione intrapresa non affronta adeguatamente la minaccia, ciascuna autorità di vigilanza dell'UE ha il potere, in tali situazioni eccezionali di emergenza e alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa settoriale dell'UE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, di adottare, nei confronti dei prestatori di servizi finanziari stabiliti nello Stato associato, le decisioni seguenti:

a) vietare o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni strumenti, prodotti o strumenti/prodotti finanziari aventi determinate caratteristiche oppure un tipo di attività o pratica finanziaria, ad esempio vietare la sottoscrizione di nuove attività o l'acquisizione di nuovi clienti, nei casi di preoccupazioni sotto il profilo prudenziale o relativi alla condotta; oppure

b) vietare o limitare temporaneamente un tipo di attività o pratica finanziaria, compresa la libera disponibilità delle attività.

3. Qualora una decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sia rispettata, l'autorità di vigilanza dell'UE competente adotta una decisione che impone una sanzione pecuniaria di natura amministrativa al prestatore di servizi finanziari con sede nello Stato associato. I comitati misti istituiti dall'articolo 76 dell'accordo quadro adottano norme coordinate dettagliate riguardanti:

a) i criteri da applicare per determinare l'importo della sanzione pecuniaria comminata e il limite massimo di tale importo;

b) la procedura per l'esercizio del potere di comminare sanzioni pecuniarie;

c) i termini di prescrizione applicabili per l'imposizione e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

4. Ciascuna autorità di vigilanza dell'UE competente adotta, alle condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'UE, una decisione indirizzata all'autorità competente corrispondente dello Stato associato per sospendere la licenza concessa a un prestatore di servizi finanziari in caso di violazione del diritto dell'UE, attività fraudolente, inosservanza della legislazione in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, inosservanza dei requisiti di competenza e onorabilità o condotta scorretta nei confronti dei clienti o potenziali clienti del prestatore di servizi finanziari.

5. Le decisioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili nella giurisdizione dello Stato associato.

ARTICOLO 16

Ruolo dello Stato associato

Ad esclusione del diritto di voto e limitatamente alle decisioni destinate direttamente al settore finanziario o alle autorità finanziarie, le autorità competenti dello Stato associato hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE nell'ambito delle attività delle autorità di vigilanza dell'UE e dei loro consigli delle autorità di vigilanza.

ARTICOLO 17

Cooperazione antiriciclaggio

Lo Stato associato garantisce la piena cooperazione con le autorità antiriciclaggio designate dell'UE e degli Stati membri e con qualsiasi soggetto o soggetti che subentri loro.

PARTE V

MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'UE

ARTICOLO 18

Misure di salvaguardia – principi

1. L'UE può sospendere temporaneamente l'applicazione del presente protocollo quadro in relazione al segmento o ai segmenti di servizi finanziari in questione, qualora:
 - a) nel corso del monitoraggio ai sensi dell'articolo 12 del presente protocollo quadro siano state individuate carenze significative nell'attuazione e nell'applicazione degli atti giuridici dell'UE;
 - b) nel corso del monitoraggio ai sensi dell'articolo 13 del presente protocollo quadro siano state individuate carenze significative nel quadro di vigilanza dello Stato associato;
 - c) sia presente una mancanza di cooperazione delle autorità competenti dello Stato associato nella lotta contro le irregolarità, le frodi, gli abusi, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche in caso di inosservanza delle decisioni adottate dalle autorità di vigilanza dell'UE a norma dell'articolo 15 del presente protocollo quadro;
 - d) siano state commesse elusioni o violazioni significative degli atti giuridici dell'UE nel settore dei servizi finanziari.

2. La sospensione temporanea è adottata alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 19 del presente protocollo quadro.

ARTICOLO 19

Misure di salvaguardia – procedure

1. In deroga all'articolo 90 dell'accordo quadro, qualora ritenga che si siano verificate una o più delle situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente protocollo quadro, l'UE ne informa lo Stato associato e deferisce la questione al comitato misto.

2. Il comitato misto si riunisce senza ritardo e in ogni caso entro un mese dal deferimento della questione. Le parti associate trasmettono al comitato misto tutte le informazioni utili per consentire una valutazione approfondita della situazione. Il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di trovare una soluzione in conformità del presente accordo e, se necessario, può adottare qualsiasi decisione in tal senso.

3. Se il comitato misto non riesce a trovare una soluzione alle situazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 1, entro tre mesi dalla data della prima riunione del comitato misto di cui al paragrafo 2, l'UE notifica allo Stato associato la soluzione da essa proposta per il problema individuato.

4. Se lo Stato associato non si conforma alla soluzione proposta dall'UE entro tre mesi, l'UE sospende l'applicazione del presente protocollo quadro per il segmento o i segmenti di servizi finanziari in questione fino a quando lo Stato associato non pone rimedio alla carenza individuata dall'UE. Le parti associate continuano a intrattenere un dialogo costante per trovare una soluzione comunemente accettabile.

5. Dopo la sospensione dell'applicazione del presente protocollo quadro conformemente al paragrafo 4, lo Stato associato può deferire la questione alla CGUE. Se lo Stato associato intende adire la CGUE a norma del presente paragrafo, ne informa immediatamente per iscritto l'UE e trasmette tutte le informazioni pertinenti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 20

Sottocomitati per i servizi finanziari

1. In deroga all'articolo 76, paragrafo 8, prima frase, dell'accordo quadro, sono istituiti due sottocomitati per i servizi finanziari tra:
 - a) l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, e Andorra, rappresentata dalla sua autorità responsabile della politica dei servizi finanziari; e
 - b) l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, e San Marino, rappresentato dalla sua autorità responsabile della politica dei servizi finanziari.

Ai fini del presente protocollo quadro, ogni riferimento a un sottocomitato per i servizi finanziari si intende fatto a uno dei suddetti sottocomitati per i servizi finanziari elencati alle lettere a) e b).

2. I sottocomitati per i servizi finanziari svolgono le funzioni seguenti:
 - a) monitorano l'attuazione del presente protocollo quadro, quale applicato mediante i protocolli degli Stati associati e le disposizioni pertinenti degli allegati IX, XII e XXII di tali protocolli degli Stati associati;

- b) formulano le raccomandazioni seguenti ai comitati misti:
 - i) raccomandazioni volte a modificare l'allegato IX dei protocolli degli Stati associati conformemente all'articolo 81 dell'accordo quadro;
 - ii) raccomandazioni volte a estendere l'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE o a uno o più dei suoi segmenti di mercato, conformemente all'articolo 6 del presente protocollo quadro;
 - iii) altre raccomandazioni;
 - c) formulano raccomandazioni al comitato di associazione, se del caso;
 - d) assumono le altre funzioni e responsabilità attribuite loro da altri articoli del presente protocollo quadro.
3. La Commissione europea può invitare le autorità di vigilanza dell'UE a partecipare alle riunioni del sottocomitato per i servizi finanziari per le discussioni tecniche, ove necessario.
4. Nei casi in cui le modifiche dell'allegato IX dei protocolli degli Stati associati riguardino entrambi gli Stati associati, i sottocomitati per i servizi finanziari svolgono i loro lavori in riunioni congiunte, sulla base di proposte coordinate.
5. I sottocomitati per i servizi finanziari si riuniscono annualmente o a intervalli diversi stabiliti dai loro membri. Le riunioni possono svolgersi con qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti associate.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

Attività delle banche centrali e delle autorità monetarie

Le disposizioni del presente accordo non si applicano alle attività svolte da autorità pubbliche, banche centrali, autorità monetarie o altri soggetti posseduti o controllati da una parte associata nell'attuazione di politiche monetarie o di cambio.

PROTOCOLLO QUADRO 4
SULLE NORME DI CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 1

Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'accordo quadro non si applica il divieto sancito all'articolo 38, paragrafo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo qualora gli accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate siano modificati, nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all'allegato XIV del protocollo dello Stato associato.

ARTICOLO 2

Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'accordo quadro, non si applica il divieto di cui all'articolo 38, paragrafo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, qualora gli accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate siano modificati, nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, in modo da non essere più soggetti a tale divieto.

PROTOCOLLO QUADRO 5
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE STATISTICO

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente protocollo quadro si applica alla cooperazione nel settore statistico tra le parti associate per garantire la produzione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili al fine di descrivere e monitorare tutte le politiche economiche, sociali e ambientali pertinenti ai fini della cooperazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, le parti associate predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, oltre a programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni nel rispetto del presente protocollo quadro.

3. La produzione delle statistiche delle parti associate è imparziale, affidabile, obiettiva, scientificamente indipendente, efficace sotto il profilo dei costi e riservata. La produzione delle statistiche non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

ARTICOLO 2

Sottocomitati statistici

1. In deroga all'articolo 76, paragrafo 8, prima frase, dell'accordo quadro, sono istituiti due sottocomitati statistici tra:
 - a) l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, e Andorra, rappresentata dalla sua autorità responsabile della cooperazione nel settore statistico; e
 - b) l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, e San Marino, rappresentato dalla sua autorità responsabile della cooperazione nel settore statistico.

Ai fini del presente protocollo quadro, ogni riferimento a un sottocomitato statistico si intende fatto a uno dei sottocomitati elencati alle lettere a) e b).

2. I sottocomitati statistici sono responsabili dell'amministrazione del presente protocollo quadro, del quale assicurano la corretta attuazione. A tal fine, essi formulano raccomandazioni e adottano decisioni nei casi previsti dal presente protocollo quadro. I sottocomitati statistici adottano le loro decisioni per consenso.

3. I sottocomitati statistici e il comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, organizzano i loro compiti ai fini del presente protocollo quadro in riunioni congiunte.
4. I sottocomitati statistici si riuniscono come e quando necessario. Ciascuna parte associata può chiedere una riunione del sottocomitato statistico. I sottocomitati statistici possono decidere di istituire gruppi di lavoro che possano assisterli nello svolgimento dei loro compiti.
5. Una parte associata può sollevare in qualsiasi momento presso il sottocomitato statistico una questione che desta preoccupazione in relazione al presente protocollo quadro.
6. In ogni decisione di un sottocomitato statistico figura la data della sua attuazione. Tale decisione è sottoposta, se necessario, ad approvazione conformemente al regolamento interno del sottocomitato statistico ed è attuata da quest'ultimo conformemente a detto regolamento interno.

¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU UE L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

ARTICOLO 3

Cooperazione statistica

1. Il programma statistico europeo di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per le azioni statistiche che lo Stato associato deve svolgere per i periodi di tempo rispettivamente oggetto del programma statistico europeo. Tutti i principali settori e temi statistici del programma statistico europeo sono considerati pertinenti ai fini della cooperazione statistica di cui al presente protocollo quadro e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati associati.
2. I programmi statistici annuali specifici UE/Stato associato (programma statistico annuale UE/Andorra e programma statistico annuale UE/San Marino) sono elaborati ogni anno dai sottocomitati statistici come sottoinsieme e parallelamente al programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione europea conformemente al capitolo III del regolamento (CE) n. 223/2009. Ciascun programma statistico annuale specifico UE/Stato associato è approvato dal sottocomitato statistico. Tali programmi indicano in particolare le azioni, nell'ambito dei temi pertinenti del programma statistico annuale, che sono prioritarie per la rispettiva cooperazione statistica tra l'UE e lo Stato associato durante il periodo del programma.
3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati associati sono trasmesse a Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione. A tal fine gli istituti nazionali di statistica degli Stati associati operano in stretta collaborazione con Eurostat per garantire che i dati provenienti dagli Stati associati siano trasmessi adeguatamente e divulgati ai vari gruppi di utenti attraverso i normali canali di diffusione nell'ambito delle statistiche dell'UE/dello Stato associato. Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati associati è disciplinato dal regolamento (CE) n. 223/2009.

4. Un sottocomitato statistico esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche pertinenti dell'UE/dello Stato associato. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel primo triennio di applicazione del presente protocollo quadro sono stati realizzati. Esso valuta inoltre se il contenuto dell'allegato XXI del protocollo dello Stato associato corrispondente rifletta adeguatamente l'adeguatezza di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente protocollo quadro.

ARTICOLO 4

Partecipazione

1. I soggetti stabiliti negli Stati associati possono partecipare a programmi dell'UE specifici gestiti da Eurostat, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti nell'UE.
2. Esperti nazionali degli Stati associati possono essere distaccati presso la Commissione europea ("Eurostat"). I costi connessi al distacco di tali esperti nazionali presso la Commissione europea ("Eurostat"), compresi gli stipendi, gli oneri sociali, i contributi pensionistici, le indennità giornaliere e di viaggio, sono interamente a carico dello Stato associato che li distacca.
3. I soggetti stabiliti nell'UE hanno il diritto di partecipare a programmi specifici gestiti dagli istituti nazionali di statistica degli Stati associati, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti negli Stati associati.

ARTICOLO 5

Altre forme di cooperazione

1. Il trasferimento di tecnologie nel settore statistico tra l'istituto nazionale di statistica degli Stati associati ed Eurostat può essere effettuato di comune accordo.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche e le modalità di cui all'allegato XI, capo 19, di ciascun protocollo di ogni Stato associato, le parti associate possono scambiarsi qualsiasi informazione nel settore statistico.
3. Gli istituti nazionali di statistica delle parti associate possono organizzare scambi di funzionari. Anche gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri dell'UE possono organizzare scambi di funzionari con gli istituti degli Stati associati. Le condizioni alle quali avvengono tali scambi sono concordate direttamente tra gli istituti nazionali di statistica interessati.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di coprire la totalità dei costi della loro partecipazione, gli Stati associati contribuiscono finanziariamente al programma statistico europeo su base annuale.
2. Le norme che disciplinano il contributo finanziario degli Stati associati sono stabilite all'articolo 68 dell'accordo quadro.

PROTOCOLLO QUADRO 6
SULLE PROCEDURE DI ARBITRATO

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Se una delle parti associate sottopone una controversia ad arbitrato a norma dell'articolo 90, paragrafo 8, dell'articolo 97, paragrafo 9, o dell'articolo 98, paragrafo 6, dell'accordo quadro, si applica il presente protocollo quadro.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo quadro si applicano le definizioni seguenti:

- a) "ricorrente": la parte associata che sottopone una controversia ad arbitrato conformemente all'articolo 90, paragrafo 8, all'articolo 97, paragrafo 9, o all'articolo 98, paragrafo 6 dell'accordo quadro;

- b) "convenuto": la parte associata che ha adottato:
- i) misure compensative a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, dell'accordo quadro;
 - ii) misure di salvaguardia a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, dell'accordo quadro;
 - iii) misure di salvaguardia di emergenza a norma dell'articolo 97, paragrafo 5, dell'accordo quadro;
 - iv) misure di riequilibrio a norma dell'articolo 97, paragrafo 8, dell'accordo quadro;
 - v) misure di salvaguardia a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'accordo quadro;
- o
- vi) misure di riequilibrio a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, dell'accordo quadro;
- c) "rappresentante di una parte associata": un funzionario di una parte associata, o qualsiasi persona da essa nominata, che rappresenta tale parte associata ai fini di una controversia a norma dell'articolo 90, paragrafo 8, dell'articolo 97, paragrafo 9, o dell'articolo 98, paragrafo 6, dell'accordo quadro;
- d) "consulente": la persona incaricata da una parte associata di fornire consulenza o assistenza a tale parte associata nei procedimenti dinanzi a un collegio arbitrale;
- e) "assistente": la persona fisica che, su mandato di nomina, svolge ricerche per un membro di un collegio arbitrale, o gli presta assistenza, sotto la direzione e il controllo di tale membro del collegio arbitrale ;

- f) "candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente protocollo quadro, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma di tale articolo.

ARTICOLO 3

Cancelleria e assistenza di segreteria

Su richiesta scritta delle parti associate o del collegio arbitrale, l'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato ("Corte permanente di arbitrato") funge da cancelleria e fornisce al collegio arbitrale un'adeguata assistenza di segreteria.

ARTICOLO 4

Elenco delle persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale

1. Ciascun comitato misto redige un elenco di 15 persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. A tal fine, ciascuna parte associata nomina cinque persone. Le parti associate nominano inoltre congiuntamente cinque persone per esercitare le funzioni di presidente del collegio arbitrale. I comitati misti provvedono affinché tali elenchi soddisfino in ogni momento i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. L'elenco stabilito a norma del paragrafo 1 comprende solo persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell'UE e di diritto internazionale pubblico. Gli elenchi non comprendono persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'UE, dei governi degli Stati membri dell'UE o dei governi degli Stati associati.

CAPO 2

NOTIFICHE

ARTICOLO 5

Trasmissione della notifica

1. Il collegio arbitrale trasmette contestualmente alle parti associate tutte le richieste, le comunicazioni, le osservazioni scritte e altri documenti.
2. La parte associata che rivolge al collegio arbitrale una richiesta, una comunicazione, un'osservazione scritta o altro documento ne invia contemporaneamente copia all'altra parte associata.
3. La parte associata che rivolge all'altra parte associata una richiesta, una comunicazione, un'osservazione scritta o altro documento in relazione alla controversia, ne invia contemporaneamente copia al collegio arbitrale.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono effettuate tramite email oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, le notifiche si considerano ricevute il giorno dell'invio. Tutte le notifiche sono indirizzate al servizio giuridico della Commissione europea e alla missione presso l'UE dello Stato associato.

ARTICOLO 6

Comunicazione di arbitrato

1. Il procedimento arbitrale si considera avviato alla data in cui il convenuto riceve la comunicazione di arbitrato. La comunicazione di arbitrato è inviata anche alla Corte permanente di arbitrato.
2. La comunicazione di arbitrato istituisce gli elementi seguenti:
 - a) la richiesta di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - b) i nomi e gli indirizzi delle parti associate;
 - c) i nomi e gli indirizzi dei loro rappresentanti e consulenti;
 - d) la base giuridica della procedura: articolo 90, paragrafo 8, articolo 97, paragrafo 9, o articolo 98, paragrafo 6, dell'accordo quadro;
 - e) l'individuazione di una delle misure seguenti:
 - i) misure compensative a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, dell'accordo quadro;
 - ii) misure di salvaguardia a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, dell'accordo quadro;

- iii) misure di salvaguardia di emergenza a norma dell'articolo 97, paragrafo 5, dell'accordo quadro;
 - iv) misure di riequilibrio a norma dell'articolo 97, paragrafo 8, dell'accordo quadro;
 - v) misure di salvaguardia a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'accordo quadro;
 - vi) misure di riequilibrio a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, dell'accordo quadro;
- f) l'indicazione specifica della norma oggetto della controversia o ad essa connessa;
- g) una breve descrizione della controversia;
- h) la nomina di un membro del collegio arbitrale.

3. Una controversia sulla conformità della comunicazione di arbitrato alle prescrizioni del presente protocollo quadro non osta alla costituzione del collegio arbitrale. Tale controversia è risolta definitivamente dal collegio arbitrale.

ARTICOLO 7

Risposta alla comunicazione di arbitrato

1. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di arbitrato, il convenuto invia al ricorrente e alla Corte permanente di arbitrato la propria risposta in cui figurano:

- a) i nomi e gli indirizzi delle parti associate;
- b) i nomi e gli indirizzi dei loro rappresentanti e consulenti;
- c) una risposta agli elementi istituiti nella comunicazione di arbitrato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da d) a g), del presente protocollo quadro;
- d) la nomina di un membro del collegio arbitrale.

2. Una controversia riguardante la mancata risposta del convenuto alla comunicazione di arbitrato o la risposta incompleta o non tempestiva non osta alla costituzione del collegio arbitrale. Tale controversia è risolta definitivamente dal collegio arbitrale.

CAPO 3

IL COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 8

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale si compone di tre membri.
2. Il collegio arbitrale è costituito, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di arbitrato a norma dell'articolo 6 del presente protocollo quadro.
3. Ciascuna delle parti associate designa un membro del collegio arbitrale tra le persone che figurano nell'elenco di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo quadro. Il presidente è scelto di comune accordo dai membri del collegio arbitrale dall'elenco delle persone designate congiuntamente dalle parti associate per esercitare la funzione di presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui i membri del collegio arbitrale non riescano a trovare un accordo sulla scelta del presidente entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte associata può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di selezionare il presidente del collegio arbitrale estraendolo a sorte tra le persone proposte dalle parti associate di comune accordo per tale incarico.

4. Il segretario generale della Corte permanente di arbitrato procede alla selezione di cui al paragrafo 3, secondo comma, entro cinque giorni dalla data della domanda di cui a tale comma. I rappresentanti delle parti associate hanno il diritto di presenziare alla selezione.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente è selezionato e accetta l'incarico.

6. Nel caso in cui l'elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo quadro non sia stato stabilito entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte associata nomina, entro 5 giorni, una persona alla funzione di membro del collegio arbitrale. Se sono state proposte persone a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo quadro, si procede alle nomine sulla base di tale elenco di persone. Il presidente è nominato secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora le parti associate non abbiano proposto congiuntamente, entro altri 5 giorni, almeno una persona per esercitare la funzione di presidente del collegio arbitrale, il segretario generale della Corte permanente di arbitrato propone, entro 5 giorni e previa consultazione delle parti associate, una personalità che eserciti le funzioni di presidente del collegio arbitrale che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente protocollo quadro. Salvo obiezione di una delle parti associate entro 5 giorni, è nominata la persona proposta dal segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

7. In caso di mancata costituzione di un collegio arbitrale entro tre mesi dalla data della richiesta di sottoporre la controversia ad arbitrato presentata a norma dell'articolo 6 del presente protocollo quadro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti associate e previa consultazione di queste ultime, persone che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente protocollo quadro per costituire il collegio arbitrale.

ARTICOLO 9

Indipendenza e immunità dei membri del collegio arbitrale

1. I membri del collegio arbitrale sono indipendenti, esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo.
2. I membri del collegio arbitrale, a partire dalla sua costituzione, godono dell'immunità di giurisdizione nell'UE e negli Stati associati per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni nel collegio stesso.

ARTICOLO 10

Ricusazione di un membro del collegio arbitrale

1. La parte associata che intende ricusare un membro del collegio arbitrale notifica la propria intenzione entro 15 giorni dalla data di notifica della nomina di tale membro o entro 30 giorni dalla data in cui è stata informata di circostanze che costituiscono una violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo quadro.
2. L'avviso di ricusazione è inviato all'altra parte associata, al membro del collegio ricusato, agli altri membri del collegio arbitrale e alla Corte permanente di arbitrato. Esso espone i motivi della ricusazione.
3. Se un membro del collegio arbitrale è stato ricusato da una parte associata, l'altra parte associata può accettare la ricusazione. Il membro del collegio arbitrale ricusato può inoltre ritirarsi. L'accettazione o il ritiro non implicano il riconoscimento dei motivi addotti per la ricusazione.

4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica della riconsazione, l'altra parte associata non accetta la riconsazione o il membro del collegio arbitrale riconsato non si ritira, la parte contestatrice può chiedere al segretario generale della Corte permanente di arbitrato di prendere una decisione in merito alla riconsazione.

5. Quando adotta una decisione in merito a una riconsazione, il segretario generale della Corte permanente di arbitrato ne indica le ragioni, a meno che le parti associate non convengano che non debba essere fornita alcuna motivazione.

ARTICOLO 11

Sostituzione di un membro del collegio arbitrale

1. Qualora sia necessario sostituire un membro del collegio arbitrale durante la procedura di arbitrato di cui al capo 5 del presente protocollo quadro, è nominato o selezionato un sostituto a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente protocollo quadro, che si applica anche nel caso in cui una parte associata non abbia esercitato il diritto di nominare il membro del collegio arbitrale da sostituire o di partecipare alla sua nomina.

2. In caso di sostituzione di un membro del collegio arbitrale, la procedura è ripresa dalla fase in cui il membro del collegio arbitrale sostituito ha cessato di esercitare le sue funzioni, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

ARTICOLO 12

Funzionamento del collegio arbitrale

1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
2. Salvo diversa disposizione del presente protocollo quadro, il collegio arbitrale può celebrare i procedimenti e deliberare con qualsiasi mezzo di comunicazione.
3. Solo i membri del collegio arbitrale possono partecipare alle sue deliberazioni. Tuttavia, il collegio arbitrale può autorizzare la presenza di assistenti.
4. La redazione di qualsiasi decisione resta di competenza esclusiva dei membri del collegio arbitrale e non è delegata ad altre persone.
5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal presente protocollo quadro, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti associate, può decidere la procedura da seguire, purché sia compatibile con il presente protocollo quadro.
6. Il collegio arbitrale, se ritiene necessario modificare uno dei termini del procedimento di cui al presente protocollo quadro o procedere ad altro adeguamento procedurale o amministrativo, informa per iscritto le parti associate, dopo averle consultate, dei motivi della modifica o dell'adeguamento, e dei termini o dell'adeguamento necessari.

CAPO 4

COMPUTO DEI TERMINI

ARTICOLO 13

Computo dei termini

1. I termini previsti dal presente protocollo quadro decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della notifica. Se l'ultimo giorno di un termine coincide con un fine settimana o con un giorno festivo ufficiale per la Commissione europea o per lo Stato associato interessato, il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo. Sono conteggiate le festività ufficiali che cadono durante il termine.
2. Se il termine ultimo per la presentazione di un documento coincide con un fine settimana o con un giorno festivo ufficiale per la Commissione europea o per lo Stato associato interessato, tale documento può essere consegnato il giorno lavorativo successivo della Commissione europea o dello Stato associato interessato, a seconda dei casi.

CAPO 5

PROCEDURA DI ARBITRATO

ARTICOLO 14

Disposizioni generali

Il collegio arbitrale garantisce che le parti di una controversia ricevano parità di trattamento e che, in ogni fase appropriata della procedura arbitrale, ciascuna parte della controversia abbia possibilità adeguate di esporre la propria posizione. Il collegio arbitrale svolge i suoi lavori in modo da evitare inutili ritardi e costi e al fine di risolvere la controversia tra le parti di una controversia.

ARTICOLO 15

Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è L'Aia. In circostanze eccezionali, il collegio arbitrale può riunirsi in qualsiasi altra sede che ritenga opportuna.

ARTICOLO 16

Lingue

1. Le lingue del procedimento dinanzi al collegio arbitrale sono il francese e l'inglese.
2. Il collegio arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla memoria di ricorso o alla memoria difensiva e tutti i documenti supplementari presentati durante il procedimento in lingua originale siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.
3. Ciascuna parte associata sostiene le proprie spese di traduzione dei documenti che presenta al collegio arbitrale e che sono redatti in originale in lingua diversa dall'inglese o dal francese, oltre alle eventuali spese d'interpretazione durante l'udienza per i propri rappresentanti o consulenti.

ARTICOLO 17

Domanda di arbitrato

1. Il ricorrente trasmette la sua domanda di arbitrato per iscritto al convenuto, alla Corte permanente di arbitrato e a ciascun membro del collegio arbitrale entro il termine fissato a tal fine dal collegio arbitrale conformemente all'articolo 20 del presente protocollo quadro. Il ricorrente può scegliere di considerare la comunicazione di arbitrato di cui all'articolo 6 del presente protocollo quadro come domanda di arbitrato, a condizione che la comunicazione di arbitrato soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda di arbitrato reca gli elementi seguenti:
- a) i nomi e gli indirizzi delle parti associate;
 - b) i nomi e gli indirizzi dei loro rappresentanti e consulenti;
 - c) la base giuridica della procedura: ossia l'articolo 90, paragrafo 8, l'articolo 97, paragrafo 9, o l'articolo 98, paragrafo 6, dell'accordo quadro;
 - d) l'individuazione di una delle misure seguenti:
 - i) misure compensative a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, dell'accordo quadro;
 - ii) misure di salvaguardia a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, dell'accordo quadro;
 - iii) misure di salvaguardia di emergenza a norma dell'articolo 97, paragrafo 5, dell'accordo quadro;
 - iv) misure di riequilibrio a norma dell'articolo 97, paragrafo 8, dell'accordo quadro;
 - v) misure di salvaguardia a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'accordo quadro;
 - vi) misure di riequilibrio a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, dell'accordo quadro;
 - e) un'esposizione dei fatti a sostegno della domanda;

f) una descrizione sommaria della controversia; e

g) i motivi di diritto o gli argomenti dedotti.

3. Nella misura del possibile, la domanda di arbitrato è corredata di documenti e degli elementi di prova invocati dal ricorrente o fare riferimento a tali documenti ed elementi di prova.

ARTICOLO 18

Memoria difensiva

1. Il convenuto trasmette la memoria di risposta per iscritto al ricorrente, alla Corte permanente di arbitrato e a ciascun membro del collegio arbitrale entro il termine fissato a tal fine dal collegio arbitrale conformemente all'articolo 20 del presente protocollo quadro. Il convenuto può scegliere di considerare la risposta alla comunicazione di arbitrato di cui all'articolo 7 del presente protocollo quadro come memoria difensiva, a condizione che tale risposta soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La memoria difensiva risponde agli elementi esposti nella domanda di arbitrato a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e g), del presente protocollo quadro. Nella misura del possibile, la memoria difensiva è corredata di i documenti e di gli elementi di prova invocati dal convenuto o fare riferimento a tali documenti ed elementi di prova.

ARTICOLO 19

Altre comunicazioni scritte

Il collegio arbitrale può decidere quali comunicazioni scritte oltre alla memoria di ricorso e alla memoria difensiva devono o possono essergli presentate dalle parti associate. A norma dell'articolo 20 del presente protocollo quadro, il collegio arbitrale fissa il termine per la trasmissione di tali comunicazioni scritte.

ARTICOLO 20

Termini

I termini fissati dal collegio arbitrale per la trasmissione della domanda di arbitrato, della memoria difensiva e di ogni altra comunicazione scritta non superano i 90 giorni. Tuttavia, il collegio arbitrale può prorogare tali termini qualora lo ritenga giustificato.

ARTICOLO 21

Misure provvisorie

Il collegio arbitrale non adotta né concede misure provvisorie.

ARTICOLO 22

Elementi di prova

1. Ciascuna parte associata fornisce elementi di prova dei fatti su cui basa, la propria domanda o la propria difesa.
2. In qualsiasi fase del procedimento, il collegio arbitrale può chiedere alle parti associate di presentare elementi di prova supplementari entro un termine stabilito.
3. Il collegio arbitrale determina la ricevibilità, la pertinenza e il valore degli elementi di prova presentati.

ARTICOLO 23

Udienze

1. In base al calendario indicativo stabilito a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del presente protocollo quadro e previa consultazione delle parti associate e degli altri membri del collegio arbitrale, il presidente notifica alle parti associate la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico, a meno che l'udienza si svolga a porte chiuse.
2. Il collegio arbitrale può decidere, d'accordo con le parti associate, di non celebrare l'udienza.

3. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, l'udienza si svolge nei locali della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, conformemente all'articolo 15 del presente protocollo quadro.
4. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti della controversia.
5. Tutti i membri del collegio arbitrale sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
6. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:
 - a) i rappresentanti delle parti della controversia;
 - b) i consulenti;
 - c) gli assistenti;
 - d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e
 - e) gli esperti, designati dal collegio arbitrale.
7. Entro cinque giorni prima della data di un'udienza, ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte della controversia l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte della controversia, e degli altri rappresentanti o consulenti di tale parte della controversia che presenzieranno all'udienza.

8. Garantendo che al ricorrente e al convenuto sia concesso lo stesso tempo per l'argomentazione e per la replica, l'udienza si svolge secondo l'ordine seguente:

a) argomentazione:

i) argomentazione del ricorrente;

ii) argomentazione del convenuto;

b) replica:

i) replica del ricorrente;

ii) controreplica del convenuto.

9. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'udienza.

10. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti della controversia. Le parti della controversia possono presentare osservazioni sul verbale entro dieci giorni dalla data dell'udienza. Il collegio arbitrale può prendere in considerazione tali osservazioni.

11. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte della controversia può presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte complementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

ARTICOLO 24

Inadempimento

1. Se, entro il termine fissato dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 20 del presente protocollo quadro e in assenza di un impedimento legittimo, il ricorrente non ha presentato la sua domanda di arbitrato, il collegio arbitrale dispone la conclusione della procedura di arbitrato, a meno che non sussistano questioni in sospeso sulle quali possa essere necessario pronunciarsi, o qualora il collegio arbitrale lo ritenga opportuno.

2. Se, entro il termine fissato dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 20 del presente protocollo quadro e in assenza di un impedimento legittimo, il convenuto non ha presentato la sua risposta alla comunicazione di arbitrato o la sua memoria difensiva, il collegio arbitrale dispone il proseguimento del procedimento arbitrale, senza che ciò significhi che il collegio arbitrale interpreti la mancata presentazione equivalente all'accettazione da parte del convenuto delle accuse presentate dal ricorrente.

Il presente paragrafo si applica anche nel caso in cui il ricorrente non abbia presentato la sua replica a una domanda riconvenzionale.

3. Se una delle parti della controversia, debitamente notificata ai sensi del presente protocollo quadro, non si presenta a un'udienza senza invocare un legittimo impedimento, il collegio arbitrale può proseguire con il procedimento arbitrale.

4. Se una delle parti della controversia, debitamente invitata a presentare elementi di prova supplementari, omette di farlo entro i termini stabiliti e senza invocare un legittimo impedimento, il collegio arbitrale si pronuncia sulla base degli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO 25

Riservatezza

1. Le informazioni considerate riservate da una parte della controversia e presentate al collegio arbitrale da una parte della controversia sono considerate riservate dall'altra parte della controversia e dal collegio arbitrale.

La parte della controversia che trasmette al collegio arbitrale osservazioni scritte contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, le osservazioni prive delle informazioni riservate, che sono divulgate al pubblico.

2. Nel presente protocollo quadro nulla osta a che una parte della controversia divulghi le proprie osservazioni scritte, risposte alle domande rivolte dal collegio arbitrale o il verbale delle argomentazioni orali, purché nel fare riferimento a informazioni presentate dall'altra parte della controversia non divulghi quelle che l'altra parte della controversia considera riservate.

3. Le udienze dinanzi al collegio arbitrale sono pubbliche, salvo se le osservazioni e le argomentazioni di una parte della controversia contengono informazioni riservate o se le parti della controversia convengono che l'udienza debba svolgersi a porte chiuse. In tal caso, le parti della controversia mantengono la riservatezza dell'udienza.

ARTICOLO 26

Contatti unilaterali

Nel corso dell'intero procedimento arbitrale, i membri del collegio arbitrale non si riuniscono né comunicano altrimenti, oralmente o per iscritto, con una parte della controversia in assenza dell'altra parte della controversia.

ARTICOLO 27

Conclusione della procedura arbitrale

Una volta che le parti della controversia hanno avuto la ragionevole possibilità di presentare le loro argomentazioni, il collegio arbitrale può concludere il procedimento arbitrale.

CAPO 6

CALENDARIO DEI PROCEDIMENTI DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 28

Calendario dei procedimenti dinanzi al collegio arbitrale

1. Entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti della controversia, fissa un calendario indicativo dei lavori. Esso può, in qualsiasi momento, previa consultazione delle parti della controversia, prorogare o abbreviare i termini previsti dal presente protocollo quadro o quelli che le parti della controversia hanno convenuto.
2. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti della controversia e al comitato misto entro 12 mesi dalla costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale ritiene di non poter rispettare tale termine, il presidente ne informa per iscritto le parti della controversia indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio arbitrale prevede di concludere i lavori.
3. Entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, una delle parti della controversia può presentare una domanda motivata affinché il caso sia trattato con urgenza. In tal caso, il collegio arbitrale si pronuncia sull'urgenza entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora decida che il caso è urgente, il collegio arbitrale fa tutto il possibile per notificare il proprio lodo nel merito del caso alle parti della controversia entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

CAPO 7

IL LODO ARBITRALE

ARTICOLO 29

Lodo arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa tutto il possibile per adottare decisioni consensuali. Se, nonostante gli sforzi compiuti, non è possibile giungere a un lodo arbitrale per consenso, il lodo arbitrale è deciso a maggioranza.
2. In nessun caso sono resi pubblici i pareri divergenti dei membri del collegio arbitrale.
3. I lodi arbitrali sono vincolanti per le parti della controversia. Il lodo arbitrale espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e di tutte le conclusioni.

ARTICOLO 30

Forma ed effetti del lodo arbitrale

1. Il collegio arbitrale può emettere lodi arbitrali distinti su questioni diverse e in momenti diversi.

2. Tutti i lodi arbitrali sono redatti per iscritto e motivati.
3. Tutti i lodi arbitrali sono definitivi e vincolanti per le parti della controversia.
4. Il lodo arbitrale è firmato dai membri del collegio arbitrale, indica la data in cui è stato emesso e la sede dell'arbitrato. La Corte permanente di arbitrato trasmette alle parti della controversia una copia del lodo arbitrale firmata dai membri del collegio arbitrale.
5. Le parti della controversia pubblicano integralmente i lodi arbitrali, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di cui all'articolo 25 del presente protocollo quadro.
6. Le parti della controversia eseguono senza ritardo i lodi arbitrali.

ARTICOLO 31

Soluzione reciprocamente concordata o altri motivi per porre fine alla procedura arbitrale

1. Le parti della controversia possono pervenire in qualsiasi momento a una soluzione reciprocamente concordata della loro controversia. In tal caso, le parti della controversia notificano congiuntamente al collegio arbitrale qualsiasi soluzione di questo tipo. Se la soluzione reciprocamente concordata richiede l'approvazione di una delle parti della controversia, la notifica fa riferimento a tale obbligo e la procedura di arbitrato è sospesa in attesa della procedura di approvazione. Se un'approvazione di una delle parti della disputa non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura di arbitrato è conclusa.

2. Se, prima della pronuncia del lodo arbitrale, il proseguimento della procedura di arbitrato diventa impossibile o è reso superfluo per qualsiasi altro motivo non indicato al paragrafo 1 del presente articolo, il collegio arbitrale informa le parti della controversia della sua intenzione di emettere un'ordinanza di chiusura della procedura arbitrale. Il collegio emette tale ordinanza, salvo in caso di questioni in sospeso sulle quali può essere necessario pronunciarsi, o qualora il collegio arbitrale lo ritenga opportuno.

3. Il collegio arbitrale trasmette alle parti della controversia l'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale o la soluzione reciprocamente concordata, firmata dai membri del collegio arbitrale. L'articolo 30, paragrafi da 2 a 6, del presente protocollo quadro si applica alle soluzioni reciprocamente concordate.

ARTICOLO 32

Rettifica del lodo arbitrale

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, ciascuna parte della controversia, previa notifica all'altra parte della controversia e alla Corte permanente di arbitrato, può chiedere al collegio arbitrale di rettificare nel lodo arbitrale eventuali errori di calcolo, errori materiali o tipografici o errori od omissioni di natura analoga. Se ritiene giustificata tale richiesta, il collegio arbitrale procede alla rettifica entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta non ha effetto sospensivo.

2. Il collegio arbitrale può apportare rettifiche di propria iniziativa entro 30 giorni dalla notifica del lodo.

3. Le rettifiche sono effettuate per iscritto a norma del presente articolo e formano parte integrante del lodo arbitrale. L'articolo 30, paragrafi da 2 a 6, del presente protocollo quadro si applica a tali rettifiche.

CAPO 8

ASPETTI FINANZIARI

ARTICOLO 33

Remunerazione e compensazione delle spese da versare ai membri del collegio arbitrale e ai loro assistenti

Le parti della controversia concordano con il collegio arbitrale, entro sette giorni dalla sua costituzione del collegio arbitrale, con qualsiasi mezzo di comunicazione:

- a) il compenso e il rimborso delle spese da versare ai membri del collegio arbitrale, i quali sono ragionevoli e comparabili alle norme dei collegi istituiti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio;
- b) il compenso da versare agli assistenti per ciascun membro del collegio arbitrale; l'importo totale del compenso degli assistenti deve essere ragionevole e in ogni caso non superare un terzo della remunerazione del membro del collegio arbitrale.

ARTICOLO 34

Spese

1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese e metà delle spese del collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale determina le proprie spese nel lodo arbitrale di merito. Esse coprono unicamente:

- a) il compenso dei membri del collegio arbitrale, indicati separatamente per ciascun membro e fissati dal collegio arbitrale stesso a norma dell'articolo 33, lettera a), del presente protocollo quadro;
- b) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dai membri del collegio arbitrale;
- c) il compenso e le spese della Corte permanente di arbitrato.

3. I costi di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevoli, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del tempo impiegato dai membri del collegio arbitrale e da eventuali esperti nominati dal collegio arbitrale e di tutte le altre circostanze pertinenti del caso specifico.

ARTICOLO 35

Deposito delle spese

1. All'inizio della procedura di arbitrato, la Corte permanente di arbitrato può chiedere alle parti della controversia di trasferire anticipatamente un deposito pari a una stima dell'importo totale delle spese di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente protocollo quadro.

2. Nel corso della procedura di arbitrato, la Corte permanente di arbitrato può chiedere alle parti della controversia di depositare importi supplementari.

3. Tutti gli importi depositati dalle parti della controversia a norma del presente articolo sono trasferiti alla Corte permanente di arbitrato, che li eroga per coprire le spese effettivamente sostenute, compresi, in particolare, gli onorari dei membri del collegio arbitrale e della Corte permanente di arbitrato.

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 1

Responsabilità procedurali

1. Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità della procedura di arbitrato, ogni candidato a diventare membro di un collegio arbitrale:
 - a) evita qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità;
 - b) è indipendente e imparziale;
 - c) evita i conflitti di interessi diretti e indiretti; e
 - d) rispetta standard di condotta elevati in modo da preservare l'integrità e l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie.
2. Gli ex candidati o membri di un collegio arbitrale ottemperano agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente appendice.

ARTICOLO 2

Obblighi di divulgazione dei membri del collegio arbitrale

1. Prima di essere confermati membri di un collegio arbitrale, i candidati dichiarano per iscritto alle parti associate qualsiasi interesse, relazione o fatto di cui siano a conoscenza che possa influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
2. I candidati e i membri di un collegio arbitrale comunicano solo al comitato misto le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, affinché siano esaminate dalle parti della controversia.
3. I membri di un collegio arbitrale dichiarano per iscritto alle parti della controversia, in qualsiasi fase del procedimento dinanzi al collegio arbitrale, gli interessi, le relazioni o i fatti di cui al paragrafo 1 di cui siano o vengano a conoscenza.

ARTICOLO 3

Dovere di diligenza dei membri del collegio arbitrale

1. Dopo la nomina i membri di un collegio arbitrale esercitano le loro funzioni interamente e sollecitamente nel corso dell'intero procedimento dinanzi al collegio arbitrale, con equità e diligenza.

2. In particolare, i membri del collegio arbitrale:
 - a) esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento dinanzi al collegio arbitrale e necessarie per pervenire a un lodo arbitrale e non delegano ad altri tale compito;
 - b) adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza degli articoli 1, 2 e 6 della presente appendice e li rispettino.

ARTICOLO 4

Indipendenza e imparzialità dei membri del collegio arbitrale

I membri del collegio arbitrale:

- a) sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità, non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso l'UE o gli Stati associati o dal timore di critiche;
- b) non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto esercizio delle loro funzioni;
- c) non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare;

- d) si adoperano affinché il loro comportamento e giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale;
- e) evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità;
- f) non discutono alcun aspetto della questione oggetto del procedimento né lo svolgimento del procedimento dinanzi al collegio arbitrale con una o entrambe le parti della controversia in assenza degli altri membri del collegio arbitrale.

ARTICOLO 5

Obblighi degli ex membri del collegio arbitrale

Tutti gli ex membri di un collegio arbitrale evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o abbiano tratto vantaggio da una decisione o un lodo arbitrale del collegio arbitrale.

ARTICOLO 6

Riservatezza

1. I membri o ex membri di un collegio arbitrale:
 - a) non divulgano o utilizzano in alcun momento informazioni non pubbliche relative a procedimenti dinanzi al collegio arbitrale o acquisite nel corso di tali procedimenti, salvo ai fini di tali procedimenti, e in nessun caso divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri;
 - b) non divulgano in nessun momento le discussioni del collegio arbitrale o l'opinione di un membro del collegio.
2. I membri di un collegio arbitrale non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo arbitrale del collegio arbitrale prima della pubblicazione conformemente al presente protocollo quadro.

PROTOCOLLO QUADRO 7
SULLO STATUTO DEL COMITATO PARLAMENTARE DI ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

Il comitato parlamentare di associazione istituito dall'articolo 78 dell'accordo quadro è costituito e funziona in conformità del presente accordo e del presente statuto.

ARTICOLO 2

Il comitato parlamentare di associazione è composto da 12 membri. Il Parlamento europeo nomina quattro membri e i parlamenti degli Stati associati nominano quattro membri ciascuno.

ARTICOLO 3

Il comitato parlamentare di associazione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il presidente ed il vicepresidente. La carica di presidente del comitato dell'associazione parlamentare è ricoperta a turno, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato dal parlamento di uno degli Stati associati.

ARTICOLO 4

Il comitato parlamentare di associazione tiene una sessione generale almeno una volta all'anno, a turno nell'UE e in uno Stato associato. Il comitato dell'associazione parlamentare decide in ciascuna sessione dove si svolgerà la sessione generale successiva. Possono tenersi sessioni straordinarie qualora il comitato parlamentare di associazione decida in tal senso conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 5

Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.

ARTICOLO 6

I costi della partecipazione dei membri al comitato parlamentare di associazione sono sostenuti dai parlamenti che li hanno nominati.